SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

Istituto nazionale di fisica nucleare

Regione Siciliana

Provincia di Udine

Università Milano-Bicocca

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998», corredato delle relative note.

04A02427

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del C.R.A. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del C.R.A. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 103

04A02418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Montesinos Maclean di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Montesinos Maclean, nata a Panama il 2 gennaio 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;

Considerato che l'istante ha conseguito la «Licence de psychologie», la «Maitrise de psychologie» e il «Diplome d'études superieures spécialisées (D.E.S.S.)» rispettivamente nel 1998, nel 1999 e nel 2000 presso l'«università Montpellier 3»;

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un determinato percorso formativo accademico;

Ritenuto che i titoli accademici conseguiti dalla sig.ra Montesinos sono esattamente quelli previsti dalla legislazione francese al fine sopra indicato;

Considerato che l'attività professionale esercitabile in Francia con i predetti titoli è riconducibile a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 56/1989;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Montesinos Maclean, nata a Panama il 2 gennaio 1977, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

04A02373

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Zeh Olaf Werner di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zeh Olaf Werner, nato a Heidenheim (Germania) il 28 novembre 1970, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Geologe», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di geologo in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Diplom-Geologe» conseguito presso l'«Eberhard-Karls-Universitat Geowissenschaftkiche Fakultat» di Tubingen in data 25 giugno 1998;

Considerato che l'istante documento esperienza professionale nel campo della geologia;

Viste le determinazione delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 31 marzo 2003 e del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Zeh Olaf Werner, nato a Heidenheim (Germania) il 28 novembre 1970 cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi, sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

04A02374

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Fontaine Sebastien Claude Edmond di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Fontaine Sebastien Claude Edmond, nato il 13 gennaio 1975 a Izegem (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingènieur civil architecte» conseguito in Belgio presso la «Facultè Polytechnique

de Mons» (Belgio) in data 28 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è membro della «Fèdèration Royale d'Associations Belges d'Ingènieurs Civils et d'Ingenieurs Agronomes» con il numero di iscrizione 50-1997-054;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta di cui sopra;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fontaine Sebastien Claude Edmond, nato il 13 gennaio 1975 a Izegem (Belgio), cittadino belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: acquedotti e fognature.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A02375

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Romero Pulido Oscar Yanoswky di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Romero Pulido Oscar Yanoswky, nato il 14 agosto 1965 a Valencia (Venezuela), cittadino venezuelano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad de Carabobo» (Venezuela) in data 17 marzo 1994, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Abogados del Estado Carabobo» (Venezuela) dal 6 aprile 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lecco in data 29 maggio 2003 e valido fino al 29 maggio 2005 per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Romero Pulido Oscar Yanoswky, nato il 14 agosto 1965 a Valencia (Venezuela), cittadino venezuelano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguente materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato;
10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile; 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

04A02406

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Ravera Liliana di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabiità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed inte-

grazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ravera Liliana, nata il 14 agosto 1951 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicòlogo» conseguito in Brasile presso la «Pontifìcia Universidade Catòlica de Campinas» in data 17 gennaio 1976, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente risulta iscritta al «Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sao Paulo» dal 22 novembre 1976;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi nella nota in atti datata 24 novembre 2003;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ravera Liliana, nata il 14 agosto 1951 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

04A02407

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Niglia Juan Josè di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Niglia Juan Josè, nato a Buenos Aires (Argentina) il 14 luglio 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero en Electronica», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero en Electronica» conseguito presso l'«Universidad Tecnologica Nacional» in data 16 dicembre 1994;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires», dal 19 agosto 2003 come attestato dal «Colegio» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2003, in cui si è espresso parere positivo per l'iscrizione nella sez. A settore industriale (come richiesto dal migrante) con applicazione di misure compensative oppure l'iscrizione nella sez. A, settore dell'informazione senza applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Preso atto che il migrante con nota del 9 dicembre 2003 ha inviato domanda per l'iscrizione nella sez. A, settore dell'informazione;

Decreta:

Al sig. Niglia Juan Josè, nato a Buenos Aires (Argentina) il 14 luglio 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

04A02408

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Grubisic Ivancica di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Grubisic Ivancica, nata a Split il 28 settembre 1977, cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale «Psiholog» di cui è in possesso, conseguito in Croazia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di Psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomirani Psiholog-Profesor» conseguito presso la «Sveuciliste u Rijeci-Filozofski Fakultet» di Fiume in data 17 luglio 2000;

Considerato che la richiedente è iscritta presso la «Hrvatsko Psiholosko Drustvo - Associazione di Psicologia croata» dall'anno 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento il 28 maggio 2002 con scadenza il 28 maggio 2007, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Grubisic Ivancica, nata a Split il 28 settembre 1977, cittadina croata, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'scrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) Teoria e tecnica dei tests, 2) Psicologia clinica, 3) Psicopatologia, 4) Psicologia dinamica, 5) Principi e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A.

04A02409

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Severino Kotlinsky Ana Paula di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Severino Kotlinsky Ana Paula, nata il 26 maggio 1966 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «advogada» di cui è in possesso come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Rio Grande do Sul» cui la richiedente è iscritta dal giugno 1989, per l'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico di «Bacharel em Ciencias Juridìcas e Sociais» conseguito in data 7 gennaio 1988 presso la «Pontificia Universidade Catòlica do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre (Brasile);

Considerato inoltre che la sig.ra Severino possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1991 al 2003, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Severino Kotlinsky Ana Paula, nata il 26 maggio 1966 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A02410

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Oucif Aissa di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza dal sig. Oucif Aissa, nato a Sidi M'Hamed-Algeri (Algeria) il 16 febbraio 1964, cittadino algerino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «ingenieur», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «diplome d'ingenieur», conseguito presso l'«Istituto nazionale di formazione superiore in edilizia» di Algeri in data 14 luglio 1991;

Considerato che è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica come attestato in data 25 maggio 2003;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 27 febbraio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile e ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere il superamento di una prova attitudinale, scritta e orale vertente sulle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti; 2) acquedotti e fognature 3) e una prova soltanto orale su deontologia e ordinamento professionale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 18 ottobre 2002 con scadenza il 18 ottobre 2004, per lavoro dipendente;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Oucif Aissa, nato a Sidi M'Hamed-Algeri (Algeria) il 16 febbraio 1964, cittadino algerino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo e subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti; 2) acquedotti e fognature 3) e una prova soltanto orale su deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

d) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri — sez. A — settore civile ambientale.

04A02411

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Abu Hassan Mais di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Abu Hassan Mais, nata il 23 luglio 1967 ad Amman (Giordania), cittadina giordana, diretta ad ottenere, ai sensi ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere conseguito in Giordania, come attestato dall'Albo degli ingegneri giordani cui la richiedente risulta iscritta dal 1990, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la sig.ra Abu Hassan è in possesso del diploma Bacalurius fil Handasa Al Madaniyya rilasciato da The University of Jordan di Amman (Giordania) in data 6 febbraio 1990;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta sopra indicata nonché nella nota in atti datata 26 gennaio 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 10 febbraio 1995 dalla questura di Novara a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Abu Hassan Mais, nata il 23 luglio 1967 ad Amman (Giordania), cittadina giordana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) fisica tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

04A02413

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Casini Miriam Noemi di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Casini Miriam Noemi, nata il 26 ottobre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 20 giugno 2001, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministerio de Salud de la Nacion argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di Licenciada en Psicologia e di Profesora de Ensenanza Media y Superior en Psicologia rilasciati dalla Universidad de Buenos Aires rispettivamente in data 11 aprile 2001 e 26 febbraio 2003;

Visti i corsi di formazione e tirocini svolti in ambito psicoterapeutico dalla sig.ra Casini, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 24 novembre 2003;

Ritenuto che la sig.ra Casini abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo ai fini dell'esercizio della attività di psicoterapeuta, che la Conferenza di servizi su indicata, a seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha espresso parere favorevole ma, in considerazione delle differenze sussistenti tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della attività di psicoterapeuta e quella di durata biennale di cui è in possesso l'istante, ha ritenuto necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano per motivi familiari in data 28 marzo 2003 e valido fino al 28 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Casini Miriam Noemi, nata il 26 ottobre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e della attività di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, ai fini dell'esercizio della attività di psicoterapeuta, al superamento di una prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

a) psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

b) psicologia dinamica;

c) teoria e tecnica della psicoterapia individuale;

d) teoria e tecnica della psicoterapia di gruppo;

e) psicodiagnostica.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'esercizio della attività di psicoterapeuta.

04A02415

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Porkun Anna Anatoliivna di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Porkhun Anna Anatoliivna, nata il 27 agosto 1968 a Kiev (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di Biologo e fisiologo dell'uomo e degli animali, insegnante di biologia e chimica, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione dell'Ucraina e conseguito nel 1991 presso l'Università Statale «T. G. Shevchenko» di Kiev, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente presso l'Accademia ucraina delle scienze agrarie - Sezione di apiterapia come biologa dal 1991 al 1999, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi;

Vista la nota dell'Ordine nazionale dei biologi del 23 gennaio 2004;

Ritenuto che la sig.ra Porkhun abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Porkhun possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Palermo in data 27 agosto 2002 con validità fino al 27 agosto 2004, per motivi di lavoro dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Porkun Anna Anatoliivna, nata il 27 agosto 1968 a Kiev (Ucraina), cittadina ucraina è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

04A02416

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2004.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo poractant alfa (frazione fosfolipidica da polmone suino).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 15 dicembre 2003 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo poractant alfa (frazione fosfolipidica da polmone suino);

Visti gli atti della riunione della Commissione unica del farmaco del 16/17 dicembre 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base del principio attivo poractant alfa (frazione fosfolipidica da polmone suino);

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo poractant alfa (frazione fosfolipidica da polmone suino) da solo o in associazione con altri principi attivi, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti poractant alfa (frazione fosfolipidica da polmone suino) da solo o in associazione con altri principi attivi, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso.

Curosurf deve essere usato solo in ambito ospedaliero da personale medico addestrato e con esperienza di terapia intensiva di neonati pretermine, avendo a disposizione adeguate apparecchiature per la ventilazione e il monitoraggio di neonati con RDS.

Si deve prestare particolare attenzione nei prematuri nati in seguito a prolungata rottura delle membrane, superiore a tre settimane, con possibile ipoplasia polmonare e risposta al surfattante esogerio che può non essere ottimale.

Le condizioni generali del neonato dovrebbero essere stabilizzate. Si raccomanda anche la correzione di acidosi, ipotensione, anemia, ipoglicemia e ipotermia.

La somministrazione del medicinale, occasionalmente è associata ad ostruzione del tubo endotracheale da parte di secrezioni mucose; sono stati segnalati raramente casi di bradicardia, ipotensione, desaturazione di ossigeno. Questi eventi richiedono un'interruzione della terapia e l'instaurazione di adeguate misure. Dopo che il paziente si è stabilizzato si può procedere con la terapia accompagnata da un appropriato monitoraggio.

Dopo la somministrazione del medicinale l'espandibilità del polmone può migliorare rapidamente rendendo necessaria una pronta riduzione del picco di pressione inspiratoria senza aspettare una conferma dal controllo dei gas ematici.

Si raccomanda di attuare la profilassi con surfottante in strutture in cui siano possibili interventi di terapia intensiva neonatale con continuità di monitoraggio e cure, attenendosi alle seguenti modalità:

neonato sotto le 26 settimane: raccomandata la profilassi;

neonato di 26-28 settimane compiute:

a) senza profilassi steroidea materna: raccomandata profilassi immediata;

b) con profilassi steroidea materna: assistenza ventilatoria adeguata e terapia con surfattante se si presenta la sindrome da distress respiratorio (RDS).

Fermo restando il fattore di rischio rappresentato dall'età gestazionale inferiore alle 28 settimane, la profilassi è inoltre raccomandata in presenza di altri due o più fattori di rischio per RDS: asfissia perinatale, necessità di intubazione alla nascita, diabete materno, gemellarità, sesso maschile, familiarità per RDS, nascita con taglio cesareo;

neonato di 29 settimane e oltre: assistenza ventilatoria adeguata e terapia con surfattante se si presenta la sindrome da distress respiratorio (RDS).

I neonati che hanno ricevuto il surfattante per effetto della migliorata funzionalità della meccanica polmonare possono essere trattati in centri attrezzati con ventilazione a pressione positiva continua per via nasale (nasal-CPAP).

La somministrazione di surfattante riduce la gravità della RDS o il rischio di sua comparsa, ma non ci si può attendere che elimini completamente la mortalità e morbilità associate alla nascita prematura, essendo i nati pretermine esposti ad altre complicanze connesse alla immaturità.

4.8 Effetti indesiderati.

Sono stati segnalati raramente casi di bradicardia, ipotensione, desaturazione di ossigeno (vedi avvertenze speciali e precauzioni d'impiego), depressione transitoria dell'attività elettrica cerebrale.

04A02420

DECRETO 6 febbraio 2004.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo calcipotriolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 9 giugno 2003 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo calcipotriolo;

Visti gli atti della riunione della Commissione unica del farmaco del 10/11 giugno 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base del principio attivo calcipotriolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo calcipotriolo da solo o in associazione con altri principi attivi, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti calcipotriolo da solo o in associazione con altri principi attivi, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO I

4.2 Posologia.

La durata del trattamento non dovrebbe normalmente superare le ventidue settimane.

4.3 Controindicazioni.

Forme di psoriasi guttata, eritrodermica, esfoliativa e pustolosa, a causa dell'aumentato rischio di insorgenza dell'ipercalcemia.

L'uso è controindicato in pazienti con grave insufficienza renale o epatica.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Superando le dosi consigliate si può verificare ipercalcemia, che tuttavia, si normalizza rapidamente con la sospensione del trattamento. Pertanto, i pazienti dovrebbero essere avvisati di non superare le dosi consigliate. Evitare il trattamento di più del 30% della superficie corporea. Se sono presenti alti livelli di vitamina D o ipercalcemia o ipercalciuria o una storia pregressa di calcolosi renale, l'uso di calcipotriolo può aumentare la possibilità di formazione di calcoli renali.

L'uso del calcipotriolo è sconsigliato nei bambini e negli adolescenti in quanto non vi sono dati sull'efficacia e sicurezza in tali fasce di età.

4.8 Effetti indesiderati.

Sono state riportate reazioni di ipersensibilità, inclusi casi molto rari di angioedema ed edema del volto. Effetti sistemici, quali ipercalcemia ed ipercalciuria, possono comparire molto di rado in seguito all'applicazione topica.

Potrebbero verificarsi aggravamento delle manifestazioni psoriasiche, fotosensibilizzazione e, partendo dal sito di applicazione, prurito, sensazioni di bruciore, eritema, reazioni eczematose e dermatiti.

04A02421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2004.

Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 72-*terdecies*, comma 2, che prevede che siano stabiliti i valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi;

Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 72-*terdecies* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, istituito con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002;

Sentito il Ministro per le attività produttive;

Sentite le parti sociali;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004;

Decretano:

Art. 1.

1. L'allegato VIII-*ter* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, 26 febbraio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO VIII-*ter*
(art. 72-*ter*, comma 1, lettera *d*)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS[1]	CAS[2]	NOME AGENTE	VALORI LIMITE				NOTAZIONE[3]
			8 ore [4]		Breve Termine[5]		
			mg/m^3 [6]	ppm [7]	mg/m^3 [6]	ppm [7]	
200-467-2	60-29-7	Dietiletere	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	-	-	Pelle
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	-	-	Pelle
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	-
200-871-9	75-45-6	Clorodifluorometano	3600	1000	-	-	-
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	-
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	-
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	Pelle
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1,2-	122	20	306	50	Pelle
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	Pelle
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	-
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	Pelle
203-313-2	105-60-2	ε-Caprolattame (polveri evapori)[8]	10	-	40	-	-
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	-	-	-
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	306	50	-
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	Pelle
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	Pelle
203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo-2,1-	375	100	568	150	Pelle
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2-one,4-	83	20	208	50	-
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-1-metiletilacetato	275	50	550	100	Pelle
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)	100	20	-	-	-
203-628-5	108-90-7	Clorobenzene	47	10	94	20	-
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	Pelle
203-632-7	108-95-2	Fenolo	7,8	2	-	-	Pelle
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	Pelle
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2-one	95	20	-	-	-
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	Pelle
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore) [8]	0,1	-	0,3	-	-
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo-2	98	20	246	50	Pelle

EINECS[1]	CAS[2]	NOME AGENTE	VALORI LIMITE				NOTAZIONE[3]
			8 ore [4]		Breve Termine[5]		
			mg/m^3 [6]	ppm [7]	mg/m^3 [6]	ppm [7]	
203-933-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	333	50	Pelle
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1920	1000	-	-	-
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	Pelle
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	Pelle
204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	-
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	Pelle
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	-
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	-	-	-
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	-
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	-
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	-
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	-
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	-
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	Pelle
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	-	-	-	Pelle
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	-
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	-	-	-	-
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	-
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	-	2	-	-
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
231-954-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	-
231-978-9	7783-07-5	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	-
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	-	-	6,7	2	-
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	-	0,3	-	Pelle
252-104-2	34590-94-8	(2-Metossimetiletossi)-propanolo	308	50	-	-	Pelle
		Fluoruri inorganici (espressi come F)	2,5	-	-	-	-
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15				

1) EINECS : European Inventory of Existing Chemical Substances
2) CAS : Chemical Abstract Service Registry Number
3) La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significa tivo attraverso la pelle
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato
6) mg/m^3 : milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa
7) ppm : parti per milione di aria (ml/m^3)
8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.

04A02419

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. di Torino al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001 con il quale il Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. di Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA-European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. di Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
3-metossi-1,2-propandiolo	MI 1390 rev 2 2002
Acidità totale	90/2676/ CEE n° 13 GU CEE L272 03/10/90
Acidità volatile	90/2676/CEE n° 14 GU CEE L272 03/10/90
Alcalinità delle ceneri	90/2676/ CEE n° 9 e 10 GU CEE L272 03/10/90
Anidride solforosa libera e totale	90/2676/ CEE n° 25 GU CEE L272 03/10/90
Ceneri	90/2676/ CEE n° 9 GU CEE L272 03/10/90
Densità ottica a 420 e 520 nm	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All. XXXVII
Densità relativa a 20°C	90/2676/ CEE n° 1 GU CEE L272 03/10/90
Diglicerine cicliche	MI 1390 rev 2 2002
Estratto secco netto	MI 0092 rev 3 1999
Estratto secco totale	90/2676/ CEE n° 4 GU CEE L272 03/10/90
Metalli (Mn, Cu, Zn, Pb)	MI 0398 rev 7 2003
Metalli (Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn)	MI 0397 rev 8 2002
Metanolo	DM 12/03/86 Liv B GU n° 161 14/07/86
pH	90/2676/ CEE n° 24 GU CEE L272 03/10/90
Sovrappressione	90/2676/ CEE n° 37/3 GU CEE L272 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico	90/2676/ CEE n° 3 GU CEE L272 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico effettivo	90/2676/ CEE n° 3 GU CEE L272 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico potenziale	MI 0053 rev 3 2000
Titolo alcolometrico volumico totale	MI 0094 rev 4 2002
Zuccheri riduttori	90/2676/ CEE n° 5 GU CEE L272 03/10/90

Legenda:

CEE=Direttive Comunità Europea; DM=Decreto Ministeriale; MI= Metodo Interno del Laboratorio

04A02400

DECRETO 19 febbraio 2004.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 16 marzo 2001 al laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Piacenza», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001, con il quale il laboratorio denominato ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Piacenza, accreditato dall'organismo SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione fino al 17 aprile 2004 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 12 febbraio 2004, numero di protocollo 3416/04/PB/pb che il laboratorio in argomento ha deciso di rinunciare all'accreditamento delle prove sugli alimenti e quindi anche sui vini;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001, al laboratorio denominato ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Piacenza, al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02401

DECRETO 25 febbraio 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello

nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione I.G.P. Riso di Baraggia, con sede in Vercelli, via F.lli Bandiera n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61162 del 19 febbraio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione I.G.P. Riso di Baraggia ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione I.G.P. Riso di Baraggia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

Art. 2.

La denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61162 del 19 febbraio 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL «RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è riservata al prodotto alimentare ottenuto osservando le norme previste nel presente disciplinare, mediante la elaborazione per abrasione del riso grezzo (risone), coltivato e raccolto nelle risaie del peculiare ambiente agro-pedo-climatico definito, per antica ed esclusiva dizione, con il nome: «Baraggia Biellese e Vercellese»: la «Barazza» dei secoli XV - XVI - XVII.

L'elaborazione o trasformazione, il confezionamento e l'etichettatura del riso prodotto in Baraggia devono avvenire esclusivamente nel territorio delle province di storica lavorazione del Riso di Baraggia: Alessandria, Biella, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione «I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso «integrale», «raffinato» e «parboiled».

Le varietà di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

Le caratteristiche medie dei grani e i parametri di riconoscimento delle varietà "IGP riso di baraggia biellese e vercellese"

Varieta'	colore del pericarpo	Lunghezza	Forma	Perla	Striscia	Dente	Sezione	Testa
Arborio	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	centrale estesa	assente	Normale	schiacciata	Regolare
Baldo	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	assente	assente	Normale	tondeggiante	Regolare
Balilla	Bianco	Corto	Tonda	centro-laterale	breve	Sfuggente	tondeggiante	Tozza
Carnaroli	Bianco	Lungo	Affusolata	Centro-laterale	assente	Pronunciato	schiacciata	Oblunga
S.Andrea	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	Centro-laterale	media	Sfuggente	tondeggiante	Regolare
Loto	Bianco	Lungo	Semiaffusolata	Assente	assente	Normale	tondeggiante	Regolare
Gladio	Bianco	Lungo	Aghiforme	Assente	assente	Normale	tondeggiante	Oblunga

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate.

	misure grano		Consistenza	Collosità	Cristallinità	peso 1000 grani	
	Lungh. mm	Largh. mm	kg/cm 2	g/cm 2	%	g	
						Integrale	Raffinato
Varietà	NON superiore a		NON inferiore a	NON superiore a	NON inferiore a	NON superiore a	
Arborio	7,2	3,5	0,65	3.6	_	38	34
Baldo	7,2	3,2	0,61	4.7	50	35	31
Balilla	5,2	3.2	0,64	3,4		25	22
Carnaroli	7.0	3.4	0,86	1,3		35	31
S.Andrea	6,6	3,3	0.58	4.6		34	30
Loto	6,4	3.1	0,72	3.8	40	28	25
Gladio	7,0	2.2	0.86	0.8	70	22	20

Per quanto attiene i difetti che potrebbero manifestarsi sui grani del riso integrale e del riso raffinato è consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito è indicato:

grani spuntati: 5,0%;

grani striati rossi: 3,0%;

grani difformi ed impurità varietali: 5,0%;

grani gessati: 3,0%;

grani danneggiati: 1,50%;

grani danneggiati da calore: 0,05%.

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il riso raffinato è consentito il limite del 3,0%; per il riso integrale il limite è del 2,0%.

Nel riso raffinato «Parboiled» i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

grani striati rossi: 1,0%;

impurità varietali: 5,0%;

grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%;

grani non completamente gelatinizzati: 4,0%;

grani danneggiati: 1,0%;

pecks: 0,50%;

grani spezzati: 3,0%.

Art. 3.

Delimitazione geografica del territorio di produzione

L'area colturale di produzione dell'indicazione geografica protetta «IGP riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è situata nel nord-est del Piemonte, nelle province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

L'elaborazione o trasformazione, il confezionamento e l'etichettatura del riso prodotto in Baraggia devono avvenire esclusivamente nel territorio delle province di storica lavorazione del riso di Baraggia: Alessandria, Biella, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 4.

L'origine del prodotto

Le antiche o relativamente nuove varietà create dai risicoltori della Baraggia risalgono almeno al XIX secolo e sono di seguito elencate: Ranghino (1887), Greppi (1906), Rosso Gorei (1922), Roncarolo Giovanni (1924), Riccardo Restano (1926), Generale Rossi (1926), Vercelli (1926), Pierrot (1927), S. Giacomo (1927), Barbero (1929), Carluccio Gallardi (1931), Battezzato (1935), Vercelli Gigante Inallettabile (1936), Arborio (1946), Franco Roncarolo (1948), A 3 Marchetti (1950), Precoce Corbetta (1954), S. Domenico (1957), Rosa Marchetti (1964), Ariete (1980).

Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso — coltura storica tradizionale della Baraggia — fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono campioni quali Coppi, Bartali e Magni con altri.

La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel «Giornale di Risicoltura», edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto Sperimentale di Risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico scientifici per motivare le peculiari caratteristiche dell'area di Baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva.

Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista «Il Riso», edita dall'Ente Nazionale Risi (E.N.R.), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest'area.

L'origine del prodotto è inoltre garantita dall'iscrizione obbligatoria in appositi elenchi, tenuti dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del disciplinare di produzione, delle superfici coltivate, dei produttori, degli elaboratori, dei condizionatori e dei confezionatori.

Art. 5.

Metodi di ottenimento della coltivazione del risone e di lavorazione del riso

A - METODI DI OTTENIMENTO DELLA MATERIA PRIMA (RISONE).

Fertilizzazione - Le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.

È vietato l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.

Interventi antiparassitari ed erbicidi - Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti almeno 40 giorni prima della raccolta.

Il seme - La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L'essiccazione - Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.

Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone - Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale.

Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

a) un preventivo trattamento mediante insetticidi, per evitare il ritorno degli insetti dai possibili rifugi nascosti in cui possono essersi rifugiati a seguito delle operazioni di pulizia eventualmente eseguite in precedenza;

b) le operazioni di pulizia e di asportazione dei residui impropri, dopo la disinfestazione, ad evitare il possibile ritorno degli insetti;

c) la pulizia integrale della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e quella dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto del risone da immagazzinare o in vendita.

B - METODI DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO ALIMENTARE, RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE.

Modalità operative per la lavorazione del risone: le elaborazioni sul risone ammesse sono:

Per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti.

Scortecciatura o sbramatura: operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso «lolla», seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso.

Per la preparazione del riso raffinato.

Raffinazione o sbiancatura - Operazione atta ad asportare dalla superficie del grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di secondo grado.

Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

Il territorio situato al confine nord-est della regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica dei terreni fu indicato, *ab antiquo,* con particolare ed esclusiva definizione «Baraggia», distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (Zona LXXII del Catasto Agrario denominata «Pianura risicola dell'Alto Vercellese o delle Baragge»).

È l'area pedemontana che dalle Prealpi, site sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.

L'ambiente ecologico che la caratterizza è particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

i suoli d'origine morenica formatisi durante il periodo diluvio-glaciale dall'alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle Alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie, i derivati autoctoni della degradazione di quelle rocce;

il suolo e il sottosuolo — contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d'origine alluvionale — sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus. Mediante la lavorazione dei terreni, si rendono evidenti in superficie le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti;

all'analisi chimica i terreni, oltre che in eccesso di ferro, si dimostrano carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5; sono inoltre assai poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostanze umiche;

l'irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto. Le derivazioni fluviali sono: il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Monte Rosa; il Cervo e l'Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle Prealpi e dalle tre dighe con i relativi invasi posti sui torrenti Ostola, Ravasenella ed Ingagna, contribuiscono alla distribuzione delle acque destinate anche ad usi civici e potabile;

in prospettiva climatica l'area resta costantemente sotto gli effetti della prospiciente catena montana da cui discendono flussi d'aria fredda a determinare inversioni termiche. Le temperature e l'umidità dell'aria, ambedue stabilite di norma a livelli minori di quelle misurabili nel piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione;

l'assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre aree di coltivazione; la maturazione si perfeziona con la riduzione del tempo necessario per completare la fase riproduttiva. Le frequenti inversioni termiche, favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti, rendono più rapida la formazione delle cariossidi a perfezionamento della maturazione.

In virtù delle sopra ricordate situazioni di habitat, il grano del riso — per risaputa, tradizionale conoscenza ed esperienza — assume, nelle corrette condizioni agronomiche colturali una superiore compattezza dei tessuti cellulari, una superiore traslucidità, una minore dimensione in volume, peso e lunghezza, rispetto a quello che in altre zone acquisisce l'identico tipo varietale.

Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta feracità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi — di norma — sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli; è uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata; conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta una superiore consistenza del grano rispetto all'omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell'alimento.

La reputazione acquisita nel tempo dal riso raffinato prodotto nella Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura: superiore consistenza e modesta collosità.

Tale reputazione è correlata alla indiscussa qualità delle varietà di riso nei tempi selezionate da risicoltori di Baraggia e ivi coltivate, successivamente adottate per la coltura e alimento anche in altre regioni e aree risicole.

L'area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese di coltivazione è compresa all'interno del più esteso comprensorio della «Baraggia Vercellese» delimitato con regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2357 e con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 3 maggio 1931, n. 1458. (N.B. nel 1929 non esisteva la suddivisione geografica tra le province attuali di Biella e Vercelli, per cui la «Baraggia» era solo Vercellese).

Art. 7.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento, etichettatura e contrassegni

1 - CONFEZIONAMENTO DEL RISO DI BARAGGIA.

Il prodotto I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Le confezioni di I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 25,0 e devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti.

2 - L'ETICHETTURA.

Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

il contrassegno (I.G.P.) della Comunità europea;

il logo dell'I.G.P. « Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», come identificato all'art. 10, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;

marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

Art. 9.

Prodotti derivati o trasformati con l'impiego del Riso di Baraggia

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'I.G.P. Riso di Baraggia, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» sarà identificato dal logo sotto identificato.

DIMENSIONI.

Le dimensioni possono variare in base alle varie tipologie di confezioni utilizzate, con il diametro esterno compreso tra 2,5 e 5 cm.

CARATTERE.

Per tutte le scritte abbiamo usato il carattere: copperplate gothic.

Riso di Baraggia = copperplate gothic three bc.

Biellese e Vercellese = copperplategothic thirty two bc.

Valore dei colori per la riproduzione tipografica, espressi in percentuale di ciano, magenta, giallo e nero.

Testo: bianco.

Filetto esterno verde: 100% ciano - 100% giallo.

Cerchio blu di sfondo alle scritte: 100% ciano - 80% magenta - 20% nero.

Montagne: 65% magenta.

Chicchi di riso: gradazione di grigio in quadricromia.

DESCRIZIONE DEL LOGO.

La espressione grafica del logo è tesa a favorire l'identificazione dell'alimento nel disegno della forma dei grani e anche per l'origine e le precipue caratteristiche dell'habitat geografico di coltura e cultura.

Alla base e in primo piano è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. È evidente all'apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l'embrione della cariosside del riso.

Sullo sfondo bianco interno del logo, campeggia l'immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l'irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il riso regolamentato dal presente disciplinare.

Fa da corollario al logo, nella parte alta, il nome «Riso di Baraggia» ed, in basso, l'indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese e Vercellese.

04A02402

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 febbraio 2004.

Provvedimento di modifica del decreto 23 dicembre 2002 concernente «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Richiamato il proprio decreto del 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2003, avente ad oggetto la definizione di nuove procedure per il riconoscimento di idoneità tecnica e dell'ecocompatibilità dei prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente;

Visto che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del richiamato decreto i laboratori che intendono effettuare analisi per il riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti disperdenti ed assorbenti devono presentare domanda di autorizzazione a questo Ministero, corredata di certificato di accreditamento conforme alle prescrizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 4 del richiamato decreto che prevede un regime transitorio della durata massima di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in virtù del quale sono da ritenersi valide le analisi effettuate, nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto, dai laboratori esterni pubblici o privati, appartenenti all'Albo istituito con decreto del 16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e successive integrazioni o modificazioni, validità prorogabile per ulteriori centottanta giorni se i laboratori, entro la scadenza dei primi centottanta giorni, abbiano comunicato a questo Ministero di aver inoltrato formale istanza di accreditamento all'organismo cui all'art. 2, comma 1 del decreto.

Considerato che il 6 febbraio 2004 è venuto a scadenza il regime transitorio senza che le società interessate e i laboratori, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, abbiano adempiuto alle prescrizioni del decreto ministeriale 23 dicembre 2002 a causa della obiettiva difficoltà riscontrata dagli operatori nel reperimento dell'organismo test indicato nell'allegato 1, punto 2 e nell'allegato 2, punto 2 al decreto per l'esecuzione dei test tossicologici;

Ritenuto di modificare la procedura prevista per l'autorizzazione dei laboratori interessati da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di poter garantire l'applicabilità delle prescrizioni del decreto;

Ritenuto di procedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 dicembre 2002 di cui in premessa è così modificato:

l'art. 2, comma 2 è soppresso e così sostituito: i laboratori che intendono effettuare analisi per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, corredata di richiesta formale di accreditamento ovvero di estensione ai test previsti dal decreto, qualora già accreditati ed operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la conformità della documentazione alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, autorizza i laboratori provvedendo alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it. I laboratori sono tenuti a dare immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'avvenuto accreditamento;

l'art. 4 del decreto è abrogato.

Roma, 24 febbraio 2004

Il direttore generale: COSENTINO

04A02414

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° marzo 2004.

Abilitazione all'istituto «Società Italiana Gestalt» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività, all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei

pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 con il quale l'istituto «Società Italiana Gestalt» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specia1izzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abi1itazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Cagliari, via Cimarosa n. 56, per un numero massino di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio stesso anno;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Società Italiana Gestalt» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Cagliari, via Cimarosa n. 56, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2004

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

04A02422

DECRETO 1º marzo 2004.

Diniego all'istituto «Società italiana di biosistemica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale l'istituto «Società italiana di biosistemica» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Firenze, via Alamanni n. 23, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dodici unità e, per l'intero corso, a quarantotto unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 febbraio 2004, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che la struttura della scuola non appare adeguata ad uno standard formativo accettabile, atteso che il monte ore degli insegnamenti per area e per anno non raggiunge il minimo richiesto e che i *curricula* di molti docenti non garantiscono un adeguato livello formativo;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Firenze proposta dall'istituto «Società italiana di biosistemica» con sede in Bologna per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

04A02423

DECRETO 1° marzo 2004.

Abilitazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Palermo, via G.T. Colonna n. 11, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio stesso anno;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo, via G.T. Colonna n. 11, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

04A02424

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saronno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota n. 2004/4411 del 4 febbraio 2004 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Saronno ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Saronno nella giornata del 5 febbraio 2004 e il mancato funzionamento nella giornata del 6 febbraio 2004 per portare a termine le operazioni di trasloco nella nuova sede dell'ufficio di Saronno;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento in data 5 febbraio 2004 e il mancato funzionamento in data 6 febbraio 2004 dell'Ufficio di Saronno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02073

DECRETO 18 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Saronno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge

18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota n. 2004/4411 del 4 febbraio 2004 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Saronno ha comunicato il mancato funzionamento nella giornata del 10 febbraio 2004 per l'inaugurazione della nuova sede dell'Ufficio di Saronno;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento in data 10 febbraio 2004 dell'Ufficio di Saronno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02072

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna nel giorno 10 febbraio 2004, a partire dalle ore 11 gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Causa assemblea del personale.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 17 febbraio 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A02074

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Bologna 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 4 per il giorno 27 gennaio 2004.

Motivazioni.

L'ufficio è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento che ha interessato l'intero immobile non consentendo lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 17 febbraio 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A02075

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara in data 30 gennaio 2004, intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 399-27/2004 in data 12 febbraio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara in data 30 gennaio 2004, intera giornata per sciopero del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 febbraio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A02417

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2004.

Realizzazione di una banca dati multimediale, ai sensi dell'art. 4, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 14 dicembre 2000, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, ed in particolare l'art. 5, paragrafo 3, il quale prevede che gli Stati membri incoraggiano l'utilizzo dello scambio elettronico dei dati per la presentazione della domanda di tutela per i prodotti da parte dei titolari dei diritti;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 4, comma 54 che prevede, al fine di potenziare la lotta alla contraffazione e di tutelare la specificità dei prodotti, la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare;

Considerato che il comma 55 del medesimo art. 4 prevede l'emanazione di una determinazione dirigenziale per stabilire le modalità tecniche per la realizzazione della suddetta banca dati multimediale;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto disposto dal predetto comma 55;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. La banca dati multimediale prevista dall'art. 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è costituita presso l'Agenzia delle dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate, per uno o piu prodotti, da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere, di regola, presentate in via telematica all'Agenzia delle dogane secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di interesse doganale e devono contenere le informazioni necessarie a consentire all'Agenzia di riconoscere, anche tramite sistemi automatizzati, i prodotti da tutelare.

3. Costituiscono informazioni di cui al comma 2:

a) una descrizione tecnica accurata e dettagliata del prodotto;

b) il nome e l'indirizzo del referente da contattare designato dal titolare del diritto

e, ove conosciute:

c) la produzione e la movimentazione dei prodotti, ed in particolare:

1) l'identità dell'importatore, dell'esportatore, del detentore delle merci;

2) il luogo di produzione;

3) gli itinerari utilizzati;

4) le modalità di confezionamento e di trasporto;

5) le date previste di arrivo o partenza;

d) il valore del prodotto;

e) il tipo e le modalità delle frodi, ed in particolare:

1) le specificità tecniche che distinguono i prodotti autentici da quelli sospetti;

2) i Paesi di produzione e gli itinerari utilizzati per i prodotti sospetti.

Art. 2.

1. Qualora per uno specifico prodotto sia già stata rilasciata dall'Agenzia delle dogane un'Informazione Tariffaria Vincolante (I.T.V.), ovvero ne venga richiesto contestualmente il rilascio, il titolare del diritto di proprietà intellettuale è esentato dal fornire nella richiesta di cui all'art. 1 le informazioni già previste per la I.T.V. stessa.

Art. 3.

1. In base al disposto dell'art. 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la raccolta dei dati di cui alla presente determinazione ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2004

Il direttore: GUAIANA

04A02496

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 26 febbraio 2004.

Modificazione del Regolamento generale dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2001 - serie generale;

Vista la deliberazione n. 8224 del 26 settembre 2003, con la quale il consiglio direttivo ha modificato gli articoli 6, comma 2 e 7, comma 2, dell'anzidetto regolamento generale dell'INFN;

Vista la nota dell'Istituto del 23 ottobre 2003, prot. n. 021717, con la quale la deliberazione n. 8224 è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo n. 8224, adottata nella riunione del 26 settembre 2003.

Frascati, 26 febbraio 2004

Il presidente: IAROCCI

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 8224

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 26 settembre 2003, alla presenza di n. 33 componenti su un totale di n. 35

- visto il Regolamento Generale dell'Istituto, pubblicato nel suppl. ord. n. 37 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 27 febbraio 2001;

- visto in particolare l'art. 6, comma 2 del Regolamento Generale, che indica il 31 ottobre come termine entro il quale deve essere deliberato il bilancio annuale di previsione dell'Istituto;

- considerata l'esperienza maturata negli anni più recenti per l'operatività degli strumenti generali di programmazione e per il recepimento delle indicazioni contenute nella legge finanziaria annuale;

- ritenuto, al fine di garantire la coerenza delle decisioni dell'Istituto con le indicazioni e i vincoli derivanti dall'esterno, che sia opportuno posticipare al 30 novembre la data entro la quale il Consiglio Direttivo deve deliberare il bilancio annuale di previsione dell'Istituto;

- visto l'art. 7, comma 2, del Regolamento soprarichiamato che indica una durata triennale per gli incarichi di componente del Comitato di Valutazione interno dell'Istituto, nonché la possibilità di una sola conferma per una durata identica;

- considerata l'espansione ed il progressivo approfondimento delle attività di valutazione delle ricerche nonché il sempre maggiore peso attribuito, anche in sede governativa e del CIVR, alla prospettiva di medio periodo nello specifico settore;

- ritenuta quindi la necessità di assicurare al CVI un ricambio graduale dei suoi componenti, nonché la possibilità di più di una riconferma, affinché le comuni esperienze maturate nello sviluppo della delicata attività di competenza non risultino disperse;

- su proposta della Giunta Esecutiva;

- con voti favorevoli n. 33

DELIBERA

1. All'art. 6, comma 2, del Regolamento Generale dell'Istituto, le parole: *"31 ottobre"* sono sostituite da: *"30 novembre"*.

2. L'art. 7, comma 2, del Regolamento sopraddetto é sostituito come segue: *"Il Comitato di Valutazione é nominato dal Consiglio Direttivo, é composto da non meno di cinque scienziati ed esperti, italiani e stranieri e riferisce periodicamente al Presidente dell'INFN sulle valutazioni effettuate. Il mandato dei componenti del Comitato ha una durata fino a tre anni e può essere rinnovato; la durata complessiva dei mandati non può superare anni sei"* .

3. La presente deliberazione è inviata al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ai sensi del'art.8, comma 4, della legge n.168/1989.

04A02425

REGIONE SICILIANA

DECRETO 23 gennaio 2004.

Arcipelago delle Isole Egadi - Vincolo di immodificabilità temporanea, ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1º agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 15;

Visto il D.D.G. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione, ufficio legislativo e legale relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001 che ha annullato il D.A. 5172 del 1º febbraio 1996 di approvazione del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi;

Considerato che l'annullamento del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del piano stesso così come da parere n. 826/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;

Tenuto conto dell'accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001, sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione competente ai sensi della legge regionale n. 80/1977, ha recepito l'accordo Stato-regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, con cui è stato imposto il vincolo di immodificabilità temporanea di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 sull'intero territorio dell'arcipelago delle Isole Egadi per un periodo di mesi otto;

Visto il D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 di rettifica del suddetto provvedimento;

Visto il D.D.G. n. 5395 del 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con cui è stato prorogato di ulteriori mesi 3 il predetto vincolo di immodificabilità temporanea;

Visto il D.D. n. 7512 del 25 settembre 2003 con cui è stato imposto il vincolo di immodificabilità temporanea di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 sull'intero territorio dell'arcipelago delle Isole Egadi per un periodo di due mesi;

Esaminata la nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani prot. n. 10806 del 2 dicembre 2003, con la quale detto ufficio avanza richiesta di un nuovo decreto di immodificabilità temporanea ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 sull'arcipelago delle Isole Egadi «facendo seguito a quanto concordato nell'ultima seduta dell'osservatorio regionale del paesaggio del 28 novembre 2003 circa la necessità di potere esaminare con la dovuta attenzione gli elaborati del P.T.P. in oggetto, nonché le richieste del comune di Favignana, onde evitare una difficile gestione della tutela del paesaggio nelle more dell'approvazione del piano»;

Considerato che nella citata nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani n. 10806 del 2 dicembre 2003 ci si richiama alle «perimetrazioni territoriali già oggetto delle misure cautelari di cui al D.D. n. 7512 del 25 settembre 2003»;

Considerato che secondo quanto espresso nel D.D. n. 7512 del 25 settembre 2003 il territorio oggetto della misura cautelare è l'intero arcipelago delle Isole Egadi, che ricade nel territorio comunale di Favignana, e risulta costituito dalle Isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana come dalle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L» allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale e secondo le seguenti perimetrazioni:

Isola di Favignana.

È vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro:

partendo dal mare si prosegue per la via G.B. Perasso, si percorre la via Libertà, via Dante, via Simone Corleo, via Francesco Crispi, via Manzoni (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 29, all. n. 4 di Favignana).

Si prosegue per la via Matteotti, la via Fardella, via Vittorio Alfieri, via Lungomare Duilio, si segue il profilo della particella 50 che rimane inclusa per intero nel vincolo fino ad intersecare la particella 686 e da qui, perpendicolarmente fino al mare (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 28, all. n. 3 di Favignana).

Resta, altresì, esclusa l'area cimiteriale esistente ed in ampliamento così come descritta nelle planimetrie «A» *sub.* 1 e 2.

Isola di Marettimo.

È vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro interamente ricadente nel foglio di mappa catastale n. 5:

partendo dal mare si prosegue lungo il confine delle particelle 5 e 6 che rimangono incluse interamente nel vincolo, si prosegue lungo il tracciato del vecchio torrente «Purteddu», si segue la via Chiesella e un tratto della via Gaetano Maiorana, si prosegue per la via Salvatore Noto fino ad intersecare la via Calvario, che si percorre fino ad arrivare al mare (all. n. 3 di Marettimo).

Isola di Levanzo.

È vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro ed interamente ricadente all'interno del foglio di mappa n. 17:

partendo dal mare si sale per il vicolo adiacente la particella 142, si prosegue per un breve tratto per la via Dogana, si gira per via Capo Grosso fino ad intersecare la trazzera che delimita la particella 95 che si percorre per intero, si sale per via Chiesa lungo i confini delle particelle 93, 92, 91 e la particella 55 per la parte prospiciente la via Chiesa, continuando per la stessa strada fino alla particella 228, si segue il confine delle particelle 58, 88, 90 fino ad intersecare la via Scaletta che si attraversa. Il limite prosegue lungo il confine della particella 182, lungo la via Calvario, risale per il confine della particella 182 (lato est), prosegue lungo i confini delle particelle 69, 68, 67, 175, 176, 119 e da qui fino al mare (all. n. 3 di Levanzo);

Considerato che il territorio delle Egadi formato da Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Maraone e dai diversi isolotti affioranti posto all'estremo lembo occidentale del territorio siciliano fa parte assieme alla costa della Sicilia occidentale, di un sistema complesso che costituisce un'unità di paesaggio di eccezionale valore culturale ed ambientale ed è proprio per la sua complessità e per l'eterogeneità delle valenze che lo compongono che può essere definito un autentico monumento;

Considerato che la varietà dei tratti di costa, in alcune parti alte e a strapiombo sul mare, in altri punti basse e frastagliate con cale, insenature e grotte, la varia morfologia del territorio, le caratteristiche geologiche e naturali, le emergenze architettoniche ed archeologiche, concorrono a farne un bene eccezionale;

Considerato che l'arcipelago, pur costituendo un'unità geografica e culturale, presenta in ciascuna delle sue isole tali valori e che ogni isola rappresenta a sua volta, un'unità naturale e culturale a se stante;

Considerato che l'isola di Favignana con una superficie di circa 19 kmq è la più estesa delle isole Egadi e anche la più popolata, la più intensamente antropizzata e la più importante dal punto di vista economico ed amministrativo.

L'isola, la mitica Aegusa, legata alla leggenda omerica come Isola delle Capre, viene descritta nel nono libro dell'Odissea. Qui sbarca Ulisse prima di intraprendere la spedizione contro il ciclope Polifemo. Viene ricordata soprattutto dagli storici classici per la battaglia che si svolse nelle sue acque il 10 marzo del 241 a.C. tra la flotta cartaginese comandata da Annone e quella romana guidata dal console C. Lutazio Catulo. L'attività prevalente dell'isola è sempre stata la pesca del tonno, a partire dal periodo arabo come confermano le concessioni di «formare tonnara» in epoca medioevale.

Essa risulta di grande pregio, oltre che paesaggistico, anche geomorfologico, naturalistico, architettonico ed archeologico:

dal punto di vista geomorfologico si può distinguere una zona occidentale caratterizzata da una morfologia più o meno accidentata con versanti piuttosto acclivi, in corrispondenza del rilievo calcareo del Monte S. Caterina, passante ad una morfologia più dolce con l'approssimarsi alle linee di costa.

La piana orientale, su cui si situa anche l'abitato di Favignana, è costituita da calcarenite. Tale roccia per le sue peculiari caratteristiche tecniche è stata oggetto di estrazione con tipi di coltivazione diversificata. Si

riscontrano, infatti, zone di cave in cui è stato utilizzato il metodo a fossa ed altri in cui è stato utilizzato il metodo in galleria.

Per quanto concerne la linea di costa questa si presenta piuttosto frastagliata con anse più o meno incise a seconda dell'intensità dell'azione marina. Quest'ultima ha provocato degli ingrottamenti e dei crolli particolarmente localizzati lungo la cala che dall'isola di Previto arriva a Punta Longa, a Cala Canalello, nonché da punta Marsala fino a Punta S. Nicola. Sono individuabili, altresì, cavità più o meno vaste ed irregolari dislocate a quote diverse;

dal punto di vista paesaggistico caratteristica è la costa orientale che ci appare in tutta la sua spettacolarità e unicità traforata dal lavoro dei cavatori di tufo, uno scenario suggestivo e singolare, un susseguirsi di cave, grotte, sprofondamenti che si affacciano sul mare.

Anche nell'entroterra numerose sono le voragini geometrizzate, cave di tufo abbandonate, che risultano delle vere e proprie sculture a scala territoriale.

Tutta Favignana si rapporta al massiccio centrale della «Montagna» che assume valore simbolico e percettivo costituendo un preciso punto di riferimento visibile dal mare e da qualsiasi parte dell'isola. Da essa è possibile godere scorci di eccezionale interesse panoramico della costa della Sicilia occidentale: Monte Cofano, la falce di Trapani, la laguna dello Stagnone, Capo Lilibeo ecc.

Caratterizza il paesaggio rurale, della zona pianeggiante dell'isola, la fitta ragnatela di muretti a secco a protezione delle coltivazioni, che determinano uno schema geometrico tipico di questo paesaggio rurale. Figurativamente Favignana, per la sua conformazione, può essere rappresentata come una grande farfalla;

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico la pianura del «Bosco» suddivisa dal reticolo dei muretti e dalla viabilità, si presenta come una vasta area completamente coltivata a seminativo e a vigneto. Una fascia di scogliera, con le caratteristiche piante alofile, circonda tutta la pianura e separa nettamente le aree coltivate dal vicino mare.

L'uniformità del paesaggio della «montagna» è a tratti interrotto da popolamenti arbustivi che costituiscono frammenti residuali della vegetazione originaria. Laddove questi arbusteti si distribuiscono discontinuamente, il paesaggio della steppa lascia spazio alla gariga mediterranea. Nell'isola non mancano espressioni di vegetazioni naturali di rilevanza biogeografica quali: *brassica macrocarpa, crocus longiflorus, euphorbia papillaris, elatine macropoda, iberis semperflorens, limonium aegusae, matthiola incana,* etc.

Le cave più antiche, localizzate nella «piana», sono state trasformate dal lavoro dei contadini con pazienti opere di bonifica, in pregiate aree agricole (orti, frutteti, vigneti) al riparo dai venti.

Le colture agricole si intrecciano con quelle estrattive, lasciando incolte soltanto quelle aree rese sterili dalla pietra affiorante;

dal punto di vista urbanistico e architettonico Favignana è caratterizzata da un singolare impianto urbano determinato dalle edificazioni ai margini delle cave di tufo che delimitano spazi e verde interni al servizio delle abitazioni, spazi di grande pregio estetico e naturalistico.

Pertanto, il progressivo accostamento di casa a casa senza un preciso disegno urbanistico, conferisce una particolare connotazione al sito, che acquista grande pregio paesistico per i suoi rimandi semantici.

La peculiarità architettonica dell'isola ha un notevole valore storico-socio-culturale; infatti il «*modus aedificandi*» sembra risentire di un certo influsso arabo per la semplicità dei giochi volumetrici e l'essenzialità formale ed è costituito da case prevalentemente a due elevazioni con scale esterne e cortili interni, prive di qualsiasi ornamento superfluo e tipiche di un'architettura spontanea la cui soluzione tipologica è dettata dalla funzionalità.

L'uso dei materiali locali ha fortemente caratterizzato nel colore e nella struttura l'architettura di questi luoghi, che si armonizza con l'ambiente circostante.

Diversi sono i manufatti architettonici sparsi nell'isola che testimoniano la presenza in questi luoghi delle diverse popolazioni.

Torri arabe, fortezze normanne, strutture del XV sec., nonché stabilimenti per la trasformazione del tonno (tonnara florio) veri e propri «monumenti di archeologica industriale» testimonianza di un processo evolutivo legato alla principale attività produttiva nella storia di Favignana e dell'intero arcipelago;

dal punto di vista archeologico la maggiore concentrazione di testimonianze si trova sul massiccio montuoso di «Montagna Grossa» in cui vi sono ben ventidue grotte di interesse preistorico. Si tratta di una grande necropoli con tombe a forno scavate nella roccia, di cui molte riutilizzate in epoca romana. Ad epoca successiva, tra la fine dell'VIII sec. a.C. e l'inizio del VII sec. a.C. è assegnabile l'insediamento di Cala San Nicola che testimonia la presenza in contrada Bosco di genti semitiche, Fenici prima e Punici poi.

Di straordinario interesse dal punto di vista epigrafico è la «Grotta del Pozzo» perché contiene dieci iscrizioni di notevole interesse.

La grotta ritenuta tomba punica a camera, ma anche luogo di culto, reca inoltre raffigurazioni frecciformi e di pesci, che ne attestano la frequentazione in epoca cristiana.

In contrada «Badia» si trovano i resti di un ninfeo o di un piccolo impianto termale di età romana e a questa stessa fase è da attribuire l'impianto per la lavorazione del pesce rinvenuto a Punta San Nicola.

Considerato che l'isola di Marettimo, estesa per 12 kmq, è il vero «gioiello dell'arcipelago» ed è la più interessante dal punto di vista naturalistico; è la più montuosa, aspra, scoscesa e selvaggia di tutte le isole. È una montagna alta e alpestre, non forma alcun seno accessibile, la parte che guarda a ponente è quasi inaccessibile, quella di levante è poco meno inclinata;

dal punto di vista geomorfologico l'isola estesa per kmq 12, si presenta come un unico imponente rilievo calcareo costituito da una dorsale che raggiunge il suo culmine nei suoi mt 686 di Pizzo Falcone.

I versanti settentrionali ed occidentali sono invece caratterizzati dalle scoscese rocce dolomitiche con alte guglie, e ripidissime falesie;

dal punto di vista paesaggistico, di intatta bellezza sono le coste di Marettimo frastagliate da cale e insenature che difficilmente raggiungibili via terra si sono preservate da trasformazioni ed interventi. Di particolare suggestione sono le numerose e notevoli grotte che si aprono in tutti i versanti, tra le quali famose sono quelle denominate «Del Tuono», «Del Presepe», «Del Cammello».

L'isola offre, singolari quadri naturali e la possibilità di godere panorami di incomparabile bellezza;

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico l'isola conta numerosi tipi di flora alcuni dei quali endemici ed in particolare le «rupi» sono da considerarsi un eccezionale «luogo botanico» dal punto di vista scientifico, così come documentato da due grandi studiosi dell'Ottocento, Gussone e Lo Jacono, con le loro ricchezze di specie, alcune delle quali non si ritrovano in Sicilia, ma sono presenti nel litorale centro-meridionale della penisola, quali la Daphine Aleifalia e l'*Eradium Marettimum*.

Il paesaggio vegetazionale predominante è quello della macchia mediterranea a rosmarino, erica, lentisco e cistu.

Nelle espressioni di macchia forestale più esuberanti si trovano leccio e dafne. In alcune zone sono stati effettuati interventi di rimboschimento con conifere ed acacee.

La flora assume caratteri di unicità sulle pareti verticali dove hanno trovato rifugio alcune espressive associazioni vegetali uniche nel loro genere, con endimismi antichissimi, che documentano il prolungato isolamento dalla terra madre. Gli unici spazi che la natura accidentata dell'isola ha concesso all'agricoltura si trovano subito sopra l'abitato e comunque non risultano coltivati;

dal punto di vista architettonico l'abitato di Marettimo conserva le caratteristiche del tipico insediamento marinaro con piccole case con tetto piano a terrazzo, quasi prive di sporgenza sui fronti ed un semplice sistema viario che degrada dalle pendici della collina verso il mare.

La tipologia costruttiva mostra delle caratteristiche unitarie, sia formali che funzionali, che contribuiscono profondamente alla creazione del peculiare paesaggio dell'arcipelago.

L'abitato si sviluppa in un'insenatura naturale e le singole residenze si adagiano alla morfologia del luogo, integrandosi profondamente all'ambiente.

Sull'estremo lembo nord-occidentale dell'isola troviamo i ruderi di un edificio di probabile origine araba e il castello di Punta Troia costruito nel XVII secolo dagli spagnoli, sul luogo dove in epoche precedenti saraceni e normanni avevano edificato torri di avvistamento;

dal punto di vista archeologico l'isola che è menzionata dalle fonti classiche come «*hieronesos*» e cioè «isola sacra» ed è ricordata come punto di approdo e rifugio della flotta cartaginese prima e dopo la battaglia delle Egadi, conserva nella contrada «Le Case» un tratto di muro megalitico di epoca preromana.

Vi sono inoltre i resti di una costruzione romana in *opus caementicium* in posizione dominante, forse i resti di un posto di avvistamento. Nei pressi sorgono i resti di una chiesetta basiliana dell'XI-XII sec. d.C.

I rinvenimenti sottomarini sono frequentissimi nelle acque di Marettimo; per lo più consistono in ceppi d'ancora oltre che in anfore di età ellenistica, punica e romana;

Considerato che l'Isola di Levanzo l'antica Phorbantia separata da Favignana da un breve tratto di mare, estesa 5 kmq, è la più piccola delle Egadi, è interamente montuosa e buona parte delle sue coste è strapiombante e inaccessibile.

La sua importanza è data soprattutto dalle sue valenze naturalistiche;

dal punto di vista geomorfologico quest'isola si differenzia per ampi caratteri sia da Marettimo che da Favignana.

La modesta estensione, la particolare giacitura degli strati e le modifiche indotte dalla tettonica costituiscono delle particolarità non riscontrabili nel resto dell'arcipelago. Sull'isola si distingue principalmente il rilievo di Pizzo del Monaco di quota 278 s.l.m. di forma allungata in direzione NO-SE con pareti acclivi che nelle zone pedemontane vengono spesso addolcite da una coltre detritica. Tale complesso comincia a degradare verso il mare con forme piuttosto aspre a Punta dei sorci, a Punta Genovese e a Punta Pesce; in particolare nel tratto compreso tra Punta Genovese e Punta Pesce si osservano alcuni gradini morfologici anche molto estesi.

Il resto dell'isola è costituito da un esteso altopiano interrotto localmente da rilievi di forma arrotondata (Pizzo Corvo e C/da Torre).

In alcune zone si osservano delle coperture di materiale detritico, rielaborato dall'azione marina ed in parte cementato, che colma preesistenti depressioni creando così delle sottili e poche estese linee di spiaggia.

La linea di costa è molto varia e tormentata: si distinguono, infatti, pareti molto alte e ripide nel tratto compreso tra Cala Calcarea e Punta Genovese, pareti meno acclivi tra Punta Genovese, Punta Pesce, mentre da quest'ultima punta fino Punto Altarello si individuano cale di forma squadrata.

Peculiarità di un certo rilievo sono da evidenziare nel versante meridionale di Punta del Monaco in corrispondenza di Punta Pesce in cui si sono riscontrati dei crolli sparsi che conferiscono un particolare aspetto morfologico alla zona;

dal punto di vista paesaggistico la sua bellezza sta soprattutto nell'integrazione e nel contrasto tra le acque limpidissime e la montagna dove una vegetazione naturale a gariga, con grandi agavi e zone di rimboschimento rappresentato da *Pinus, Eucaliptus* ed acacia determinano un paesaggio vegetale quanto vario ed espressivo di una situazione seminaturale in cui gli elementi dell'attività antropica si fondano con le potenzialità naturali.

Di particolare valore paesaggistico è inoltre il faraglione a non più di 50 mt. Dalla riva che ospita ormai stabilmente una colonia di gabbiani, e le numerose cale quali Cala Minnola, Cala Fredda e Cala Dogana etc.;

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico, l'isola ad esclusione della pianura di contrada «Il Fosso» si presenta principalmente ricoperta da fitta coltre di macchia mediterranea, di natura spontanea integrata da piante alofile da scogliera e da tipiche piante rupestri, in cui spiccano le palme nane, l'*euforbia papillaris*, diverse varietà di agave, etc.

In questi ambiti sono oggi quasi del tutto assenti i fenomeni di antropizzazione, per cui sono ancora salvi i caratteri di accentuata naturalità.

Sull'altopiano detto la «Fossa» si concentravano nel passato le poche aree coltivate, la cui coltura predominante era costituita dalla vite.

Tali terreni, nel tempo sono stati abbandonati, e usati per il pascolo e l'incolto, ciò ha favorito la ricostruzione di aspetti di vegetazione naturale e la comparsa di numerose aree con vegetazione ruderale;

dal punto di vista architettonico il piccolo nucleo abitativo si sviluppa nella parte meridionale dell'isola e si affaccia sulla splendida Cala Dogana, su un ripido versante tra la timpa ed il mare ed è sormontato da un costone roccioso. Ha il tipico aspetto di villaggio marinaro.

La natura del luogo ha dato la forma urbana all'insediamento che (privo di piazza) si arrampica per scale e piccole strade sulla collina. Mentre le abitazioni si affacciano sulla stretta spiaggia sottostante.

Elemento di spicco per la sua stessa posizione e dimensione è «Villa Ada» o «Villa Burgarella» con il giardino circostante articolato in terrazzamenti e muretti a secco che rimarcano le curve di livello del terreno, mentre la rimanente area è di particolare valore estetico, scientifico, botanico e geomorfologico in quanto costituita da un ambiente roccioso e da una macchia arbustiva e da gariga tipiche del paesaggio mediterraneo.

Altre emergenze architettoniche di rilievo sono la Torre saracena sopra Cala Minnola e le case Florio in contrada Le Case;

dal punto di vista archeologico importanti sono le tracce lasciate dall'uomo sin dal paleolitico superiore.

Nella grotta di Cala Genovese (o del Genovese) si trova uno dei più straordinari complessi figurativi di arte rupestre preistorica. Le raffigurazioni si distinguono in due cicli artistici differenti per tecnica ed età.

Il ciclo più recente è costituito da pitture in colore nero ad eccezione di una in ocra rossa, riproducenti circa un centinaio di figure antropomorfe, zoomorfe e simboliche: per i confronti con l'arte franco-cantabrica vengono datate ad epoca neo-eneolitica.

Il secondo ciclo, più antico perché riferibile al paleolitico superiore (10.000 anni a.C.), è costituito da raffigurazioni incise riproducenti 29 animali e 3 figure umane. Lo stile di queste incisioni è naturalistico, le figure degli animali, visti di profilo, consistono in bovidi, cervidi ed equidi; tra questi ultimi compare anche l'*equus hydruntinus*, oggi estinto.

Le altre grotte per i ricchi depositi antropozoici, testimoniano una eccezionale richezza di industrie litiche del paleolitico superiore. Le successive fasi, fenicio-punica ed ellenistica, sono riscontrabili in diverse parti dell'isola per la presenza in superficie di frammenti ceramici.

Al periodo romano è attribuibile infine, oltre a varie testimonianze di mosaici, tesoretti, monetali, ecc. un importantissimo impianto scoperto a Cala Minnola destinato alla produzione del *garum*;

Considerato che Maraone e Formica poste fra Levanzo e la costa trapanese possono considerarsi più scogli che isole.

Maraone, infatti, è un grosso scoglio lungo 600 m piatto e deserto.

Formica è un isolotto largo 680 m ed è caratterizzato soprattutto dai fabbricati della vecchia tonnara, non più in funzione.

Notevole è il loro valore dal punto di vista naturalistico.

L'arcipelago delle Egadi, riveste, inoltre notevole importanza sotto il profilo faunistico, infatti la conformazione stessa del suolo, uniforme per la predomi-

nanza della roccia affiorante, ma tuttavia differenziata nella struttura, dà luogo ad ambienti particolarmente adatti ad un popolamento faunistico diversificato.

Qui nidificano la *hieraetus fasciatus* (aquila del bonelli), la *hydrobates pelagicusz* (uccello delle tempeste), il larus cachinnans (gabbiano reale), la *puffinus puffinus* (berta minore), *sylvia undata* (magnanina), etc.

Inoltre le alte scogliere costituiscono l'approdo naturale dell'avifauna in migrazione ed il luogo di nidificazione ideale di alcune specie di uccelli marini;

Considerato che con D.P.R.S. n. 2667 del 10 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/1939;

Ritenuto che nelle more degli accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al citato D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, necessari per la rivisitazione del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, occorre, così come richiesto dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Trapani, porre rimedio al grave rischio di interventi indiscriminati, idonei ad alterare i connotati salienti dell'arcipelago delle Egadi, che va salvaguardato, inibendo eventuali attività che possano modificare l'aspetto dei luoghi di singolare pubblico interesse paesaggistico, mediante la dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra descritto è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 149 del testo unico n. 490/1999 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio dell'arcipelago delle Isole Egadi — ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana, così come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie «A» *sub*. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I», ed «L» allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale — nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico n. 490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, unitamente alle planimetrie di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo, 23 gennaio 2004

Il dirigente del servizio: FAVARA

REGIONE SICILIANA
ASSESSRORATO REGIONALE BB.CC.AA. E P.I.

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI
Servizio per i Beni Architettonici, Paesistici, Naturali, Naturalistici, Urbanistici
VINCOLO DI IMMODIFICABILITA' TEMPORANEA EX ART.5 L. R.15/91

ISOLA DI FAVIGNANA (Allegato n.2)
AREA CIMITERIALE

LEGENDA

IL DIRIGENTE TECNICO
(arch. G. Fontana)

Perimetro area vincolata

Area esclusa dal vincolo

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA
(Ing. Sergio ALESSANDRO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Silvio MANZO)

Visto: IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Carmela Angela DI STEFANO)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali ed E. P.
Servizio Tutela ed Acquisizioni

COMUNE DI Favignana
VINCOLO DI IMMODIFICABILITA' TEMPORANEA
ART. 5 L.R. 15/91

PLANIMETRIA ALLEGATA AL D.D.S. N° 5071
DEL 23/12/04

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Giuseppina FAVARA)

N
SCALA 1:2000
F.30 PART. 144

Comune di Favignana
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

COMUNE DI FAVIGNANA
(PROVINCIA DI TRAPANI)
ISOLA DI LEVANZO

ISOLA DI LEVANZO
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 5 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente della Commissione per la C.I.G. - Settore edilizia. (Determinazione n. 132).

IL DIRIGENTE
D'AREA POLITICHE SOCIALI
LAVORO E COLLOCAMENTO

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in materia di trasferimento alle province delle funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Viste le modifiche apportate in materia dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

Richiamato l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, che prevede la costituzione della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni - Settore edilizia;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare l'art. 4, prevedente la riduzione dei componenti di determinati organi collegiali tra i quali rientra anche la Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto n. 21/2000 SAPAL di data 16 maggio 2000, emesso dal direttore sostituto regionale del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con il quale era stata rinnovata la Commissione provinciale per la C.I.G. - Settore edile, per la provincia di Udine;

Vista la nota della Direzione provinciale del lavoro di Udine, pervenuta in data 19 gennaio 2004, prot. n. 12681/04, con la quale si richiede la nomina dell'ing. Giuseppe di Florio a membro effettivo e dell'ing. Claudio Perco a membro supplente, in sostituzione del sig. Puppini Leonardo, dimissionario a seguito di quiescenza;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di nominare l'ing. Giuseppe Florio in qualità di membro effettivo e l'ing. Claudio Perco in qualità di membro supplente in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Udine in seno alla Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni - Settore edilizia per la provincia di Udine, in sostituzione del sig. Puppini Leonardo.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e nel bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine è incaricato di provvedere alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge n. 241/1990.

Udine, 5 febbraio 2004

Il dirigente: CECCOTTI

04A02412

UNIVERSITÀ MILANO-BICOCCA

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2003;

Visto in particolare l'art. 45, comma 2 dello statuto, che individua l'organo preposto ad assumere le modifiche statutarie nel senato accademico;

Vista la deliberazione del senato accademico del 9 febbraio 2004, con la quale il medesimo organo ha approvato le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;

Vista la lettera prot. n. s - 0002504 del 10 febbraio 2004, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 329 del 19 febbraio 2004, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito sia di legittimità;

Ritenuto che si sia compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Università;

Decreta:

Sono emanate, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le seguenti modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca:

All'art. 7 *(Senato accademico)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il senato accademico, in particolare:

a) formula i piani di sviluppo dell'Università e li trasmette al consiglio di amministrazione;

b) definisce gli obiettivi e le priorità per la predisposizione del bilancio di previsione, nonché i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative delle risorse finanziarie, di personale tecnico-amministrativo e di spazi;

c) promuove e coordina le attività didattiche e scientifiche dell'Università;

d) propone al consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alla ricerca e la loro ripartizione;

e) delibera la ripartizione tra le facoltà dei fondi stanziati a bilancio per la copertura dei costi per professori e ricercatori;

f) istituisce, su proposta delle facoltà, i posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori universitari;

g) delibera, sentito il consiglio degli studenti, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti stanziata a bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici, nonché l'istituzione delle borse di studio e i criteri per l'assegnazione delle medesime, per gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari e per le altre forme di contribuzione economica;

h) delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, e dirime le questioni di afferenza dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori;

i) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*;

l) delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale numero programmato per i diversi corsi di studio;

m) delibera l'attivazione e la disattivazione delle facoltà, dei corsi di laurea e di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, dei master universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e delle altre iniziative didattiche, nonché delle connesse strutture di servizio;

n) delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;

o) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti non attribuiti alla competenza di altri organi o strutture;

p) dirime le questioni di legittimità sui regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca;

q) designa i componenti del collegio dei revisori dei conti;

r) svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.».

All'art. 16 *(Comitato per lo sport universitario)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del rettore.».

All'art. 20 *(Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il coordinatore viene eletto a scrutinio segreto dai consigli delle facoltà interessate tra i loro componenti che siano professori di prima fascia, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; con la maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia.».

All'art. 41 *(Designazioni elettive)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le elezioni alle cariche degli organi di cui al comma 5 sono indette dal decano, cioè dal professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, salvo che per il coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica per le quali sono indette dal preside della relativa facoltà.».

All'art. 42 *(Norme di funzionamento e incompatibilità)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le cariche di rettore, di pro-rettore, di preside di facoltà, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, di coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, di direttore di dipartimento, di direttore di centro autonomo di spesa e di componente del nucleo di valutazione non sono cumulabili. Le facoltà, qualora si verifichino esigenze di specifico coordinamento tra un corso di laurea e un corso di laurea specialistica, possono proporre al senato accademico, con delibera motivata, la cumulabilità tra le due cariche di coordinatore di corso di laurea e di coordinatore di corso di laurea specialistica.».

All'art. 43 *(Durata delle cariche)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo diversa disposizione dello statuto, le cariche elettive previste dal medesimo durano tre anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari.».

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 febbraio 2004

Il rettore: FONTANESI

04A02405

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 1° marzo 2004, n. **5.**

Reg. CE 2461/99 - Camp. 2004/2005. Rese preventive da applicare su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. Cereali

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore regione Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL

Ai C.A.A. riconosciuti

Con riferimento al reg. CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2004/2005 per i contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti:

calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni produttivi (1993-2003);

confronto con le rese della camp. 2003/2004;

riferimento ai dati delle consegne, raccolto 2003, per i contratti che hanno consegnato il 100% escludendo le variazioni, per avverse condizioni climatiche, intervenute in corso di campagna.

Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole, colza e soia, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di set-aside, unitamente ad un confronto con i dati delle produzioni alimentari.

Per le coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le rese applicate nella precedente campagna con valore unico rispettivamente di 65 Ton/Ha (sorgo), 10 Ton/Ha (kenaf), 8 Ton./Ha (canapa) sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto MI.P.A.F. 8 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 - serie generale.

Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullità.

È necessario inoltre che, il produttore alleghi una copia del contratto, firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C. camp. 2004/2005).

Roma, 1° marzo 2004

Il titolare: GULINELLI

ALLEGATO

Campagna 2004/2005

Rese Girasole

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,22
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	1,96
002	1	VC	montagna int.	1,16
002	3	VC	collina int.	1,43
002	5	VC	pianura	1,98
003	1	NO	montagna int.	1,29
003	3	NO	collina int.	1,57
003	5	NO	pianura	1,44
004	1	CN	montagna int.	1,13
004	3	CN	collina int.	1,39
004	5	CN	pianura	2,10
005	3	AT	collina int.	1,56
005	5	AT	pianura	1,69
006	1	AL	montagna int.	1,16
006	3	AL	collina int.	1,65
006	5	AL	pianura	1,78
096	1	BI	montagna int.	1,16
096	3	BI	collina int.	1,29
096	5	BI	pianura	1,37
103	1	VB	montagna int.	1,29
103	3	VB	collina int.	1,29
007	1	AO	montagna int.	1,16
008	1	IM	montagna int.	1,10
008	3	IM	collina int.	1,10
008	4	IM	collina lit.	1,10
009	1	SV	montagna int.	1,41
009	2	SV	montagna lit.	1,41
009	3	SV	collina int.	1,41
009	4	SV	collina lit.	1,41
010	1	GE	montagna int.	1,10
010	2	GE	montagna lit.	1,10
010	3	GE	collina int.	1,10
010	4	GE	collina lit.	1,10
011	1	SP	montagna int.	1,10
011	3	SP	collina int.	1,10
011	4	SP	collina lit.	1,10
012	1	VA	montagna int.	1,10
012	3	VA	collina int.	1,35
012	5	VA	pianura	1,78
013	1	CO	montagna int.	1,10
013	3	CO	collina int.	1,59
013	5	CO	pianura	2,07
014	1	SO	montagna int.	1,10
015	3	MI	collina int.	1,59
015	5	MI	pianura	2,05
016	1	BG	montagna int.	1,56
016	3	BG	collina int.	1,56
016	5	BG	pianura	2,05
017	1	BS	montagna int.	1,56
017	3	BS	collina int.	1,97
017	5	BS	pianura	2,44
018	1	PV	montagna int.	1,23
018	3	PV	collina int.	1,84
018	5	PV	pianura	2,07
019	5	CR	pianura	2,70
020	3	MN	collina int.	1,95
020	5	MN	pianura	2,69
097	1	LC	montagna int.	1,29
097	3	LC	collina int.	1,79
098	5	LO	pianura	2,26
021	1	BZ	montagna int.	1,10
022	1	TN	montagna int.	1,10
023	1	VR	montagna int.	1,46
023	3	VR	collina int.	1,67
023	5	VR	pianura	2,44
024	1	VI	montagna int.	2,03
024	3	VI	collina int.	2,49
024	5	VI	pianura	2,46
025	1	BL	montagna int.	1,68
026	3	TV	collina int.	1,95
026	5	TV	pianura	2,37
027	5	VE	pianura	2,81
028	3	PD	collina int.	2,40
028	5	PD	pianura	2,67
029	5	RO	pianura	3,00
030	1	UD	montagna int.	1,33
030	3	UD	collina int.	1,85
030	5	UD	pianura	2,41
031	3	GO	collina int.	1,25
031	5	GO	pianura	2,43
032	4	TS	collina lit.	1,20
093	1	PN	montagna int.	1,10
093	3	PN	collina int.	1,82
093	5	PN	pianura	2,22
033	1	PC	montagna int.	1,25
033	3	PC	collina int.	1,95
033	5	PC	pianura	1,89
034	1	PR	montagna int.	1,32
034	3	PR	collina int.	2,55
034	5	PR	pianura	1,99
035	1	RE	montagna int.	1,10
035	3	RE	collina int.	1,39
035	5	RE	pianura	2,04

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
036	1	MO	montagna int.	1,27
036	3	MO	collina int.	1,77
036	5	MO	pianura	2,37
037	1	BO	montagna int.	1,16
037	3	BO	collina int.	2,24
037	5	BO	pianura	2,65
038	5	FE	pianura	2,79
039	3	RA	collina int.	2,11
039	5	RA	pianura	2,49
040	1	FC	montagna int.	1,10
040	3	FC	collina int.	1,60
040	5	FC	pianura	2,55
099	3	RN	collina int.	1,52
099	4	RN	collina lit.	1,41
099	5	RN	pianura	1,86
041	1	PU	montagna int.	1,36
041	3	PU	collina int.	1,68
041	4	PU	collina lit.	1,72
042	1	AN	montagna int.	1,78
042	3	AN	collina int.	1,76
042	4	AN	collina lit.	2,04
043	1	MC	montagna int.	1,55
043	3	MC	collina int.	1,78
043	4	MC	collina lit.	1,95
044	1	AP	montagna int.	1,36
044	3	AP	collina int.	1,75
044	4	AP	collina lit.	1,86
045	1	MS	montagna int.	1,10
045	2	MS	montagna lit.	1,10
045	3	MS	collina int.	1,40
046	1	LU	montagna int.	1,10
046	2	LU	montagna lit.	1,10
046	5	LU	pianura	1,41
047	1	PT	montagna int.	1,24
047	3	PT	collina int.	1,57
048	1	FI	montagna int.	1,10
048	3	FI	collina int.	1,43
048	5	FI	pianura	1,48
049	4	LI	collina lit.	1,56
050	3	PI	collina int.	1,41
050	4	PI	collina lit.	1,64
050	5	PI	pianura	1,54
051	1	AR	montagna int.	1,25
051	3	AR	collina int.	1,53
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,51
053	1	GR	montagna int.	1,19

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
053	3	GR	collina int.	1,40
053	4	GR	collina lit.	1,40
053	5	GR	pianura	1,40
100	1	PO	montagna int.	1,50
100	3	PO	collina int.	1,75
054	1	PG	montagna int.	1,75
054	3	PG	collina int.	1,50
055	1	TR	montagna int.	1,35
055	3	TR	collina int.	1,37
056	3	VT	collina int.	1,30
056	5	VT	pianura	1,45
057	1	RI	montagna int.	1,95
057	3	RI	collina int.	1,45
058	1	RM	montagna int.	1,37
058	3	RM	collina int.	1,32
058	4	RM	collina lit.	1,72
058	5	RM	pianura	1,48
059	1	LT	montagna int.	1,39
059	3	LT	collina int.	1,68
059	4	LT	collina lit.	1,32
059	5	LT	pianura	1,70
060	1	FR	montagna int.	1,10
060	3	FR	collina int.	1,12
061	1	CE	montagna int.	1,10
061	3	CE	collina int.	1,12
061	4	CE	collina lit.	1,21
061	5	CE	pianura	1,21
062	1	BN	montagna int.	1,25
062	3	BN	collina int.	1,30
063	3	NA	collina int.	1,10
063	4	NA	collina lit.	1,20
063	5	NA	pianura	1,63
064	1	AV	montagna int.	1,10
064	3	AV	collina int.	1,10
065	1	SA	montagna int.	1,10
065	3	SA	collina int.	1,32
065	4	SA	collina lit.	1,32
065	5	SA	pianura	1,32
066	1	AQ	montagna int.	1,20
067	1	TE	montagna int.	1,24
067	3	TE	collina int.	1,26
067	4	TE	collina lit.	1,35
068	1	PE	montagna int.	1,10
068	3	PE	collina int.	1,14
068	4	PE	collina lit.	1,14
069	1	CH	montagna int.	1,10
069	3	CH	collina int.	1,14

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
069	4	CH	collina lit.	1,14
070	1	CB	montagna int.	1,19
070	3	CB	collina int.	1,10
070	4	CB	collina lit.	1,10
094	1	IS	montagna int.	1,41
094	3	IS	collina int.	1,41
071	1	FG	montagna int.	1,10
071	3	FG	collina int.	1,14
071	4	FG	collina lit.	1,39
071	5	FG	pianura	1,14
072	3	BA	collina int.	1,41
072	5	BA	pianura	1,62
073	4	TA	collina lit.	1,10
073	5	TA	pianura	1,10
074	4	BR	collina lit.	1,10
074	5	BR	pianura	1,10
075	5	LE	pianura	1,10
076	1	PZ	montagna int.	1,10
076	2	PZ	montagna lit.	1,10
076	3	PZ	collina int.	1,10
077	1	MT	montagna int.	1,10
077	3	MT	collina int.	1,10
077	5	MT	pianura	1,10
078	1	CS	montagna int.	1,10
078	2	CS	montagna lit.	1,10
078	3	CS	collina int.	1,10
078	4	CS	collina lit.	1,10
078	5	CS	pianura	1,10
079	1	CZ	montagna int.	1,10
079	3	CZ	collina int.	1,10
079	4	CZ	collina lit.	1,10
079	5	CZ	pianura	1,10
080	1	RC	montagna int.	1,10
080	2	RC	montagna lit.	1,10
080	4	RC	collina lit.	1,10
080	5	RC	pianura	1,10
101	1	KR	montagna int.	1,10
101	3	KR	collina int.	1,10
101	4	KR	collina lit.	1,10
101	5	KR	pianura	1,10
102	1	VV	montagna int.	1,10
102	3	VV	collina int.	1,10
081	3	TP	collina int.	1,10
081	4	TP	collina lit.	1,10
081	5	TP	pianura	1,10
082	1	PA	montagna int.	1,10
082	2	PA	montagna lit.	1,10

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
082	3	PA	collina int.	1,10
082	4	PA	collina lit.	1,10
082	5	PA	pianura	1,10
083	1	ME	montagna int.	1,10
083	2	ME	montagna lit.	1,10
083	4	ME	collina lit.	1,10
084	1	AG	montagna int.	1,10
084	3	AG	collina int.	1,10
084	4	AG	collina lit.	1,10
084	5	AG	pianura	1,10
085	3	CL	collina int.	1,10
085	4	CL	collina lit.	1,10
085	5	CL	pianura	1,10
086	1	EN	montagna int.	1,10
086	3	EN	collina int.	1,10
087	1	CT	montagna int.	1,10
087	2	CT	montagna lit.	1,10
087	3	CT	collina int.	1,10
087	4	CT	collina lit.	1,10
087	5	CT	pianura	1,10
088	3	RG	collina int.	1,10
088	4	RG	collina lit.	1,10
088	5	RG	pianura	1,10
089	3	SR	collina int.	1,10
089	4	SR	collina lit.	1,10
089	5	SR	pianura	1,10
090	1	SS	montagna int.	1,10
090	3	SS	collina int.	1,10
090	4	SS	collina lit.	1,10
090	5	SS	pianura	1,20
091	1	NU	montagna int.	1,10
091	3	NU	collina int.	1,10
091	4	NU	collina lit.	1,10
092	3	CA	collina int.	1,10
092	4	CA	collina lit.	1,10
092	5	CA	pianura	1,20
095	3	OR	collina int.	1,10
095	5	OR	pianura	1,20

Campagna 2004/2005

Rese Colza

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
002	3	VC	collina int.	1,11
002	5	VC	pianura	1,51
003	1	NO	montagna int.	1,00
003	3	NO	collina int.	2,22
003	5	NO	pianura	1,29
004	1	CN	montagna int.	1,00
004	3	CN	collina int.	1,45
004	5	CN	pianura	1,74
005	3	AT	collina int.	1,63
005	5	AT	pianura	1,00
006	1	AL	montagna int.	1,00
006	3	AL	collina int.	1,48
006	5	AL	pianura	1,61
007	1	AO	montagna int.	1,00
008	1	IM	montagna int.	1,00
008	3	IM	collina int.	1,00
008	4	IM	collina lit.	1,00
009	1	SV	montagna int.	1,00
009	2	SV	montagna lit.	1,00
009	3	SV	collina int.	1,00
009	4	SV	collina lit.	1,00
010	1	GE	montagna int.	1,00
010	2	GE	montagna lit.	1,00
010	3	GE	collina int.	1,00
010	4	GE	collina lit.	1,00
011	1	SP	montagna int.	1,00
011	3	SP	collina int.	1,00
011	4	SP	collina lit.	1,00
012	1	VA	montagna int.	1,00
012	3	VA	collina int.	1,55
012	5	VA	pianura	1,85
013	1	CO	montagna int.	1,00
013	3	CO	collina int.	1,00
013	5	CO	pianura	1,99
014	1	SO	montagna int.	1,00
015	3	MI	collina int.	1,77
015	5	MI	pianura	1,77
016	1	BG	montagna int.	1,00
016	3	BG	collina int.	1,90
016	5	BG	pianura	1,80
017	1	BS	montagna int.	1,00
017	3	BS	collina int.	1,61
017	5	BS	pianura	1,90
018	1	PV	montagna int.	1,00
018	3	PV	collina int.	1,60
018	5	PV	pianura	2,20

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
019	5	CR	pianura	2,10
020	3	MN	collina int.	1,64
020	5	MN	pianura	2,02
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
021	1	BZ	montagna int.	1,00
022	1	TN	montagna int.	1,00
023	1	VR	montagna int.	1,43
023	3	VR	collina int.	1,43
023	5	VR	pianura	1,95
024	1	VI	montagna int.	1,00
024	3	VI	collina int.	1,94
024	5	VI	pianura	1,94
025	1	BL	montagna int.	1,00
026	3	TV	collina int.	1,60
026	5	TV	pianura	1,76
027	5	VE	pianura	2,57
028	3	PD	collina int.	2,29
028	5	PD	pianura	2,56
029	5	RO	pianura	2,34
030	1	UD	montagna int.	1,00
030	3	UD	collina int.	1,75
030	5	UD	pianura	1,80
031	3	GO	collina int.	1,00
031	5	GO	pianura	1,86
032	4	TS	collina lit.	1,00
033	1	PC	montagna int.	1,00
033	3	PC	collina int.	1,42
033	5	PC	pianura	1,77
034	1	PR	montagna int.	1,00
034	3	PR	collina int.	1,39
034	5	PR	pianura	1,46
035	1	RE	montagna int.	1,00
035	3	RE	collina int.	1,00
035	5	RE	pianura	1,79
036	1	MO	montagna int.	1,00
036	3	MO	collina int.	1,00
036	5	MO	pianura	1,85
037	1	BO	montagna int.	1,00
037	3	BO	collina int.	1,36
037	5	BO	pianura	1,97
038	5	FE	pianura	1,95
039	3	RA	collina int.	1,83
039	5	RA	pianura	1,49
040	1	FC	montagna int.	1,00
040	3	FC	collina int.	1,63
040	5	FC	pianura	1,49
041	1	PU	montagna int.	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
041	3	PU	collina int.	1,11
041	4	PU	collina lit.	1,00
042	1	AN	montagna int.	1,60
042	3	AN	collina int.	1,30
042	4	AN	collina lit.	1,30
043	1	MC	montagna int.	1,00
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
043	3	MC	collina int.	1,98
043	4	MC	collina lit.	1,82
044	1	AP	montagna int.	1,00
044	3	AP	collina int.	1,00
044	4	AP	collina lit.	1,00
045	1	MS	montagna int.	1,00
045	2	MS	montagna lit.	1,00
045	3	MS	collina int.	1,00
046	1	LU	montagna int.	1,00
046	2	LU	montagna lit.	1,00
046	5	LU	pianura	1,00
047	1	PT	montagna int.	1,00
047	3	PT	collina int.	1,00
048	1	FI	montagna int.	1,00
048	3	FI	collina int.	1,10
048	5	FI	pianura	1,00
049	4	LI	collina lit.	1,17
050	3	PI	collina int.	1,10
050	4	PI	collina lit.	1,00
050	5	PI	pianura	1,10
051	1	AR	montagna int.	1,37
051	3	AR	collina int.	1,65
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,11
053	1	GR	montagna int.	1,00
053	3	GR	collina int.	1,02
053	4	GR	collina lit.	1,08
053	5	GR	pianura	1,02
054	1	PG	montagna int.	1,37
054	3	PG	collina int.	1,39
055	1	TR	montagna int.	1,00
055	3	TR	collina int.	1,02
056	3	VT	collina int.	1,09
056	5	VT	pianura	1,09
057	1	RI	montagna int.	1,00
057	3	RI	collina int.	1,08
058	1	RM	montagna int.	1,00
058	3	RM	collina int.	1,59
058	4	RM	collina lit.	1,03
058	5	RM	pianura	1,03

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
059	1	LT	montagna int.	1,00
059	3	LT	collina int.	1,16
059	4	LT	collina lit.	1,00
059	5	LT	pianura	1,36
060	1	FR	montagna int.	1,00
060	3	FR	collina int.	1,00
061	1	CE	montagna int.	1,00
061	3	CE	collina int.	1,00
061	4	CE	collina lit.	1,00
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
061	5	CE	pianura	1,00
062	1	BN	montagna int.	1,00
062	3	BN	collina int.	1,00
063	3	NA	collina int.	1,00
063	4	NA	collina lit.	1,00
063	5	NA	pianura	1,00
064	1	AV	montagna int.	1,00
064	3	AV	collina int.	1,00
065	1	SA	montagna int.	1,00
065	3	SA	collina int.	1,00
065	4	SA	collina lit.	1,00
065	5	SA	pianura	1,00
066	1	AQ	montagna int.	1,00
067	1	TE	montagna int.	1,00
067	3	TE	collina int.	1,00
067	4	TE	collina lit.	1,00
068	1	PE	montagna int.	1,00
068	3	PE	collina int.	1,00
068	4	PE	collina lit.	1,08
069	1	CH	montagna int.	1,04
069	3	CH	collina int.	1,08
069	4	CH	collina lit.	1,08
070	1	CB	montagna int.	1,00
070	3	CB	collina int.	1,37
070	4	CB	collina lit.	1,29
071	1	FG	montagna int.	1,00
071	3	FG	collina int.	1,14
071	4	FG	collina lit.	1,00
071	5	FG	pianura	1,05
072	3	BA	collina int.	1,05
072	5	BA	pianura	1,00
073	4	TA	collina lit.	1,00
073	5	TA	pianura	1,00
074	4	BR	collina lit.	1,00
074	5	BR	pianura	1,00
075	5	LE	pianura	1,00
076	1	PZ	montagna int.	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
076	2	PZ	montagna lit.	1,00
076	3	PZ	collina int.	1,15
077	1	MT	montagna int.	1,00
077	3	MT	collina int.	1,15
077	5	MT	pianura	1,00
078	1	CS	montagna int.	1,00
078	2	CS	montagna lit.	1,00
078	3	CS	collina int.	1,00
078	4	CS	collina lit.	1,00
078	5	CS	pianura	1,00
079	1	CZ	montagna int.	1,00
079	3	CZ	collina int.	1,00
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
079	4	CZ	collina lit.	1,00
079	5	CZ	pianura	1,00
080	1	RC	montagna int.	1,00
080	2	RC	montagna lit.	1,00
080	4	RC	collina lit.	1,00
080	5	RC	pianura	1,00
081	3	TP	collina int.	1,00
081	4	TP	collina lit.	1,00
081	5	TP	pianura	1,00
082	1	PA	montagna int.	1,00
082	2	PA	montagna lit.	1,00
082	3	PA	collina int.	1,00
082	4	PA	collina lit.	1,00
082	5	PA	pianura	1,00
083	1	ME	montagna int.	1,00
083	2	ME	montagna lit.	1,00
083	4	ME	collina lit.	1,00
084	1	AG	montagna int.	1,00
084	3	AG	collina int.	1,00
084	4	AG	collina lit.	1,00
084	5	AG	pianura	1,00
085	3	CL	collina int.	1,00
085	4	CL	collina lit.	1,00
085	5	CL	pianura	1,00
086	1	EN	montagna int.	1,00
086	3	EN	collina int.	1,00
087	1	CT	montagna int.	1,00
087	2	CT	montagna lit.	1,00
087	3	CT	collina int.	1,00
087	4	CT	collina lit.	1,00
087	5	CT	pianura	1,00
088	3	RG	collina int.	1,00
088	4	RG	collina lit.	1,00
088	5	RG	pianura	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
089	3	SR	collina int.	1,00
089	4	SR	collina lit.	1,00
089	5	SR	pianura	1,00
090	1	SS	montagna int.	1,00
090	3	SS	collina int.	1,00
090	4	SS	collina lit.	1,00
090	5	SS	pianura	1,00
091	1	NU	montagna int.	1,00
091	3	NU	collina int.	1,00
091	4	NU	collina lit.	1,00
092	3	CA	collina int.	1,00
092	4	CA	collina lit.	1,00
092	5	CA	pianura	1,32
093	1	PN	montagna int.	1,00
093	3	PN	collina int.	1,19
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
093	5	PN	pianura	1,32
094	1	IS	montagna int.	1,00
094	3	IS	collina int.	1,00
095	3	OR	collina int.	1,00
095	5	OR	pianura	1,00
096	1	BI	montagna int.	1,00
096	3	BI	collina int.	1,00
096	5	BI	pianura	1,00
097	1/2	LC	montagna int.	1,00
097	3/2	LC	collina int.	1,44
098	5	LO	pianura	1,90
099	3	RN	collina int.	1,00
099	4	RN	collina lit.	1,00
099	5	RN	pianura	1,00
100	1	PO	montagna int.	1,00
100	3	PO	collina int.	1,70
101	1	KR	montagna int.	1,00
101	3	KR	collina int.	1,00
101	4	KR	collina lit.	1,00
101	5	KR	pianura	1,00
102	1	VV	montagna int.	1,00
102	3	VV	collina int.	1,00
102	4	VV	collina lit.	1,00
103	1	VB	montagna int.	1,00
103	3	VB	collina int.	1,00

Campagna 2004/05

Rese Soia

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,50
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	2,06
002	1	VC	montagna int.	1,50
002	3	VC	collina int.	2,23
002	5	VC	pianura	2,41
003	1	NO	montagna int.	1,50
003	3	NO	collina int.	1,63
003	5	NO	pianura	2,09
004	1	CN	montagna int.	1,50
004	3	CN	collina int.	1,98
004	5	CN	pianura	2,23
005	3	AT	collina int.	1,57
005	5	AT	pianura	1,76
006	1	AL	montagna int.	1,50
006	3	AL	collina int.	1,57
006	5	AL	pianura	1,76
007	1	AO	montagna int.	1,50
008	1	IM	montagna int.	1,50
008	3	IM	collina int.	1,50
008	4	IM	collina lit.	1,50
009	1	SV	montagna int.	1,50
009	2	SV	montagna lit.	1,50
009	3	SV	collina int.	1,50
009	4	SV	collina lit.	1,50
010	1	GE	montagna int.	1,50
010	2	GE	montagna lit.	1,50
010	3	GE	collina int.	1,50
010	4	GE	collina lit.	1,50
011	1	SP	montagna int.	1,50
011	3	SP	collina int.	1,50
011	4	SP	collina lit.	1,50
012	1	VA	montagna int.	1,50
012	3	VA	collina int.	1,50
012	5	VA	pianura	1,66
013	1	CO	montagna int.	1,50
013	3	CO	collina int.	2,16
013	5	CO	pianura	2,43
014	1	SO	montagna int.	1,50
015	3	MI	collina int.	2,42
015	5	MI	pianura	2,75
016	1	BG	montagna int.	1,50
016	3	BG	collina int.	2,39
016	5	BG	pianura	2,62
017	1	BS	montagna int.	1,50
017	3	BS	collina int.	2,75
017	5	BS	pianura	3,10
018	1	PV	montagna int.	1,50
018	3	PV	collina int.	2,21
018	5	PV	pianura	2,48
019	5	CR	pianura	3,41
020	3	MN	collina int.	3,11
020	5	MN	pianura	3,38
021	1	BZ	montagna int.	1,50
022	1	TN	montagna int.	1,50
023	1	VR	montagna int.	1,50
023	3	VR	collina int.	2,71
023	5	VR	pianura	3,20
024	1	VI	montagna int.	1,50
024	3	VI	collina int.	2,78
024	5	VI	pianura	2,97
025	1	BL	montagna int.	1,50
026	3	TV	collina int.	2,74
026	5	TV	pianura	3,34
027	5	VE	pianura	3,54
028	3	PD	collina int.	2,70
028	5	PD	pianura	3,07
029	5	RO	pianura	3,41
030	1	UD	montagna int.	1,50
030	3	UD	collina int.	2,44
030	5	UD	pianura	2,63
031	3	GO	collina int.	2,53
031	5	GO	pianura	2,85
032	4	TS	collina lit.	2,45
033	1	PC	montagna int.	1,50
033	3	PC	collina int.	2,53
033	5	PC	pianura	2,87
034	1	PR	montagna int.	1,50
034	3	PR	collina int.	2,78
034	5	PR	pianura	2,98
035	1	RE	montagna int.	1,50
035	3	RE	collina int.	2,54
035	5	RE	pianura	2,86
036	1	MO	montagna int.	1,50
036	3	MO	collina int.	2,79
036	5	MO	pianura	3,20
037	1	BO	montagna int.	1,50
037	3	BO	collina int.	2,84
037	5	BO	pianura	3,08
038	5	FE	pianura	3,18
039	3	RA	collina int.	2,19
039	5	RA	pianura	2,70
040	1	FC	montagna int.	1,50
040	3	FC	collina int.	1,50

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
040	5	FC	pianura	2,57
041	1	PU	montagna int.	1,50
041	3	PU	collina int.	1,50
041	4	PU	collina lit.	1,50
042	1	AN	montagna int.	1,50
042	3	AN	collina int.	2,21
042	4	AN	collina lit.	2,21
043	1	MC	montagna int.	1,50
043	3	MC	collina int.	1,74
043	4	MC	collina lit.	1,74
044	1	AP	montagna int.	1,50
044	3	AP	collina int.	1,50
044	4	AP	collina lit.	1,50
045	1	MS	montagna int.	1,50
045	2	MS	montagna lit.	1,50
045	3	MS	collina int.	1,50
046	1	LU	montagna int.	1,50
046	2	LU	montagna lit.	1,50
046	5	LU	pianura	1,67
047	1	PT	montagna int.	1,50
047	3	PT	collina int.	1,50
048	1	FI	montagna int.	1,50
048	3	FI	collina int.	2,11
048	5	FI	pianura	2,37
049	4	LI	collina lit.	1,50
050	3	PI	collina int.	1,50
050	4	PI	collina lit.	2,18
050	5	PI	pianura	2,45
051	1	AR	montagna int.	1,50
051	3	AR	collina int.	1,50
052	1	SI	montagna int.	1,50
052	3	SI	collina int.	1,50
053	1	GR	montagna int.	1,50
053	3	GR	collina int.	2,18
053	4	GR	collina lit.	2,18
053	5	GR	pianura	2,45
054	1	PG	montagna int.	1,50
054	3	PG	collina int.	2,20
055	1	TR	montagna int.	1,50
055	3	TR	collina int.	1,50
056	3	VT	collina int.	1,50
056	5	VT	pianura	1,50
057	1	RI	montagna int.	1,50
057	3	RI	collina int.	2,29
058	1	RM	montagna int.	1,50
058	3	RM	collina int.	1,50
058	4	RM	collina lit.	1,64
058	5	RM	pianura	1,85
059	1	LT	montagna int.	1,50
059	3	LT	collina int.	1,50
059	4	LT	collina lit.	1,50
059	5	LT	pianura	1,50
060	1	FR	montagna int.	1,50
060	3	FR	collina int.	1,50
061	1	CE	montagna int.	1,50
061	3	CE	collina int.	1,50
061	4	CE	collina lit.	1,50
061	5	CE	pianura	1,50
062	1	BN	montagna int.	1,50
062	3	BN	collina int.	1,50
063	3	NA	collina int.	1,50
063	4	NA	collina lit.	1,50
063	5	NA	pianura	1,50
064	1	AV	montagna int.	1,50
064	3	AV	collina int.	1,50
065	1	SA	montagna int.	1,50
065	3	SA	collina int.	1,50
065	4	SA	collina lit.	1,50
065	5	SA	pianura	1,50
066	1	AQ	montagna int.	1,50
067	1	TE	montagna int.	1,50
067	3	TE	collina int.	2,50
067	4	TE	collina lit.	2,50
068	1	PE	montagna int.	1,50
068	3	PE	collina int.	1,50
068	4	PE	collina lit.	1,50
069	1	CH	montagna int.	1,50
069	3	CH	collina int.	1,50
069	4	CH	collina lit.	1,50
070	1	CB	montagna int.	1,50
070	3	CB	collina int.	1,50
070	4	CB	collina lit.	1,50
071	1	FG	montagna int.	1,50
071	3	FG	collina int.	1,50
071	4	FG	collina lit.	1,50
071	5	FG	pianura	1,50
072	3	BA	collina int.	1,50
072	5	BA	pianura	1,50
073	4	TA	collina lit.	1,50
073	5	TA	pianura	1,50
074	4	BR	collina lit.	1,50
074	5	BR	pianura	1,50
075	5	LE	pianura	1,50
076	1	PZ	montagna int.	1,50

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 04/05, ton/ha
076	2	PZ	montagna lit.	1,50
076	3	PZ	collina int.	1,50
077	1	MT	montagna int.	1,50
077	3	MT	collina int.	1,50
077	5	MT	pianura	1,50
078	1	CS	montagna int.	1,50
078	2	CS	montagna lit.	1,50
078	3	CS	collina int.	1,50
078	4	CS	collina lit.	1,50
078	5	CS	pianura	1,50
079	1	CZ	montagna int.	1,50
079	3	CZ	collina int.	1,50
079	4	CZ	collina lit.	1,50
079	5	CZ	pianura	1,50
080	1	RC	montagna int.	1,50
080	2	RC	montagna lit.	1,50
080	4	RC	collina lit.	1,50
080	5	RC	pianura	1,50
081	3	TP	collina int.	1,50
081	4	TP	collina lit.	1,50
081	5	TP	pianura	1,50
082	1	PA	montagna int.	1,50
082	2	PA	montagna lit.	1,50
082	3	PA	collina int.	1,50
082	4	PA	collina lit.	1,50
082	5	PA	pianura	1,50
083	1	ME	montagna int.	1,50
083	2	ME	montagna lit.	1,50
083	4	ME	collina lit.	1,50
084	1	AG	montagna int.	1,50
084	3	AG	collina int.	1,50
084	4	AG	collina lit.	1,50
084	5	AG	pianura	1,50
085	3	CL	collina int.	1,50
085	4	CL	collina lit.	1,50
085	5	CL	pianura	1,50
086	1	EN	montagna int.	1,50
086	3	EN	collina int.	1,50
087	1	CT	montagna int.	1,50
087	2	CT	montagna lit.	1,50
087	3	CT	collina int.	1,50
087	4	CT	collina lit.	1,50
087	5	CT	pianura	1,50
088	3	RG	collina int.	1,50
088	4	RG	collina lit.	1,50
088	5	RG	pianura	1,50
089	3	SR	collina int.	1,50
089	4	SR	collina lit.	1,50
089	5	SR	pianura	1,50
090	1	SS	montagna int.	1,50
090	3	SS	collina int.	1,50
090	4	SS	collina lit.	1,50
090	5	SS	pianura	1,50
091	1	NU	montagna int.	1,50
091	3	NU	collina int.	1,50
091	4	NU	collina lit.	1,50
092	3	CA	collina int.	1,50
092	4	CA	collina lit.	1,50
092	5	CA	pianura	1,50
093	1	PN	montagna int.	1,50
093	3	PN	collina int.	2,32
093	5	PN	pianura	2,63
094	1	IS	montagna int.	1,50
094	3	IS	collina int.	1,50
095	3	OR	collina int.	1,50
095	5	OR	pianura	1,50
096	1	BI	montagna int.	1,50
096	3	BI	collina int.	1,50
096	5	BI	pianura	1,50
097	1	LC	montagna int.	1,50
097	3	LC	collina int.	2,73
098	5	LO	pianura	2,87
099	3	RN	collina int.	1,50
099	4	RN	collina lit.	1,50
099	5	RN	pianura	1,50
100	1	PO	montagna int.	1,50
100	3	PO	collina int.	2,30
101	1	KR	montagna int.	1,50
101	3	KR	collina int.	1,50
101	4	KR	collina lit.	1,50
101	5	KR	pianura	1,50
102	1	VV	montagna int.	1,50
102	3	VV	collina int.	1,50
102	4	VV	collina lit.	1,50
103	1	VB	montagna int.	1,50
103	3	VB	collina int.	1,50

04A02399

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 marzo 2004

Dollaro USA	1,2192
Yen giapponese	135,50
Corona danese	7,4519
Lira Sterlina	0,67040
Corona svedese	9,2000
Franco svizzero	1,5778
Corona islandese	87,21
Corona norvegese	8,6650
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	33,115
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,22
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6594
Lira maltese	0,4263
Zloty polacco	4,8436
Leu romeno	39881
Tallero sloveno	237,9600
Corona slovacca	40,645
Lira turca	1615109
Dollaro australiano	1,6250
Dollaro canadese	1,6276
Dollaro di Hong Kong	9,4920
Dollaro neozelandese	1,8223
Dollaro di Singapore	2,0909
Won sudcoreano	1429,88
Rand sudafricano	8,3147

Cambi del giorno 8 marzo 2004

Dollaro USA	1,2356
Yen giapponese	138,60
Corona danese	7,4519
Lira Sterlina	0,66780
Corona svedese	9,1652
Franco svizzero	1,5822
Corona islandese	87,05
Corona norvegese	8,6510
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	33,085
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6646
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,8076
Leu romeno	39850
Tallero sloveno	238,0700
Corona slovacca	40,565
Lira turca	1632846
Dollaro australiano	1,6322
Dollaro canadese	1,6360
Dollaro di Hong Kong	9,6269
Dollaro neozelandese	1,8291
Dollaro di Singapore	2,1133
Won sudcoreano	1449,91
Rand sudafricano	8,1608

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02596 - 04A02597

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401058/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**